SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 110

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1994.

Contenuto, caratteristiche tecniche, modalità e termini di presentazione all'Amministrazione finanziaria dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi modelli 740/94, 750/94, 760/94 e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/94 da parte dei Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese nonché da parte dei professionisti che svolgono l'attività di assistenza alle imprese alle medesime condizioni dei centri autorizzati.

94A4617

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 luglio 1994, n. **472.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 dicembre 1993, n. 488, 29 gennaio 1994, n. 76, e 31 marzo 1994, n. 217.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 1994, N. 324.

All'articolo 5:

al comma 1, capoverso 2-bis, *le parole:* «tutte informazioni necessarie» *sono sostituite dalle seguenti:* «tutte le informazioni necessarie»;

al comma 2, capoverso 3-ter, *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le spese derivanti dalle operazioni di fermo, ispezione e sequestro effettuate in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nn. 713/1991, 757/1992, 787/1992 e 820/1993 prima dell'entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 2, capoverso 3-quater, *le parole:* «un miliardo» *sono sostituite dalle seguenti:* «due miliardi».

L'articolo 6 è soppresso.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 637):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 1° giugno 1994.

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, il 1° giugno 1994, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, IX, X, XIII e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 giugno 1994.

Esaminato dalla III commissione il 15 giugno 1994.

Esaminato in aula il 4 luglio 1994 e approvato il 5 luglio 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 543):

Assegnato alla 3ª commissione (Esteri), in sede referente, l'8 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 luglio 1994.

Esaminato dalla 3ª commissione il 13 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 1994.

94G0510

LEGGE 27 luglio 1994, n. 473.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 dicembre 1993, n. 503, 4 febbraio 1994, n. 90, e 31 marzo 1994, n. 222.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1994, N. 330.

All'articolo 1:

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. È soppresso l'obbligo di presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99 di cui al decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1984. È altresì soppresso l'obbligo di inviare entro il 5 settembre all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99-*bis* di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 15 marzo 1984.

3-*ter*. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-*bis* del presente articolo, al decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera *b)* è abrogata;

b) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: "entro il 5 settembre e" sono soppresse»;

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-*bis*. I versamenti relativi alle imposte sui redditi per l'esercizio 1993, nonché quelli relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) e all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) delle persone fisiche e giuridiche residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, si considerano effettuati nei termini se i relativi importi sono corrisposti entro il 30 settembre 1994.

9-*ter*. Al secondo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata è priva di sottoscrizione" sono inserite le seguenti: "e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione".

9-*quater*. Al terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La nullità può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente"».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* (*Norma di coordinamento, ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale e degli assegni familiari, relativa ai limiti di reddito per il riconoscimento dei familiari previdenzialmente a carico*). — 1. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1983, n. 733, non si applicano per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari spettante per i familiari

a carico ai sensi degli articoli 5 e 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nonché dell'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, né per l'esenzione dal contributo per il Servizio sanitario nazionale prevista per i familiari a carico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627. Ai fini del rispetto dei limiti di reddito o di proventi previsti per le predette finalità, si tiene conto esclusivamente del reddito complessivo lordo di ciascun familiare come definito ai fini delle imposte sui redditi».

All'articolo 6, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'ICIAP è fissato al 20 luglio. Per la dichiarazione ICIAP del 1994 non sono applicabili le sanzioni relative alle eventuali discrasie fra il reddito indicato sulla modulistica ICIAP e sulla dichiarazione dei redditi qualora la quota ICIAP versata sia corretta».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 126 del 1° giugno 1994.

A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag 30. Detto testo sara ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 5 settembre 1994.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n 641)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle finanze (TREMONTI), il 1° giugno 1994.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 1° giugno 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 giugno 1994.

Esaminato dalla VI commissione il 14 e 16 giugno 1994.

Esaminato in aula il 4 luglio 1994 e approvato il 5 luglio 1994.

Senato della Repubblica (atto n 558).

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, l'8 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª 10ª, 11ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 luglio 1994.

Esaminato dalla 6ª commissione il 14 e 19 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 20 luglio 1994.

94G0511

LEGGE 30 luglio 1994, n. **474.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n. 389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, e 31 marzo 1994, n. 216.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1994, N. 332

All'articolo 1:

al comma 5, le parole: «Ministero del tesoro» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro del tesoro»; *dopo la parola:* «artigianato» *sono inserite le seguenti:* «per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro partecipazioni»; *le parole:* «può affidare» *sono sostituite dalle seguenti:* «possono affidare»; *e dopo le parole:* «nonchè a singoli professionisti» *sono inserite le seguenti:* «iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge»;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I proventi delle dismissioni delle partecipazioni degli enti pubblici in società per azioni sono destinati, in via prioritaria, alla riduzione dell'indebitamento finanziario degli enti stessi»;

al comma 7, le parole: «per la dismissione delle partecipazioni degli enti» *sono sostituite dalle seguenti:* «di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti»; *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «, che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti»;

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

7-*ter*. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dai seguenti: "Ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alle direttive è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa; decorso tale termine la conformità si intende accertata"».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. – (*Regolazione delle tariffe e controllo della qualità dei servizi*). – 1. Le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e

degli enti pubblici nelle società di cui all'articolo 2 sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico».

All'articolo 2:

al comma 1, all'alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: «, tenuto conto degli obiettivi nazionali di politica economica e industriale:»;

al comma 1, lettera a), *le parole:* «anche per il tramite di società fiduciarie e società controllate o per interposta persona» *sono sostituite dalle seguenti:* «da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3»;

al comma 1, lettera b), *al primo periodo, le parole:* «all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto»; *dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* «Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale»; *al secondo periodo, le parole:* «all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «al citato articolo 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992»; *e al quarto periodo la parola:* «nulli» *è sostituita dalle seguenti:* «inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali è individuato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società controllate, direttamente o indirettamente, da enti pubblici, anche territoriali ed economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri servizi pubblici e individuate con provvedimento dell'ente pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresì i poteri previsti al comma 1».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: «di azioni di società terze» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «di azioni o quote di società

terze o comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate»;

al comma 3, le parole: «dell'articolo 2, e» *sono soppresse; e le parole:* «per l'acquisto del controllo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 8, della legge 18 febbraio 1992, n. 149» *sono sostituite dalle seguenti:* «effettuata a norma della legge 18 febbraio 1992, n. 149, e successive modificazioni, che dia luogo all'acquisto della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria».

All'articolo 4, al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 3»; *e il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:* «A tal fine l'assemblea dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste potranno essere presentate dagli amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'1 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza; alle liste di minoranza dovrà essere riservato complessivamente almeno un quinto degli amministratori non nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche all'elezione del collegio sindacale, di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza».

All'articolo 5:

il comma 2 è soppresso;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle società di cui all'articolo 1 e nelle società le cui azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nel cui statuto sia introdotto un limite massimo al possesso azionario, l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale in tutte le ipotesi previste dall'articolo 2369-*bis* del codice civile»;

al comma 5, dopo le parole: «sono disciplinate» *sono inserite le seguenti:* «, ferme restando le condizioni stabilite nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4,».

All'articolo 7, al comma 1, lettera b), *capoverso 4, la parola:* «nullità» *è sostituita dalla seguente:* «inefficacia».

All'articolo 8, ai commi 1, 2 e 3, le parole: «di concerto» *sono sostituite dalle seguenti:* «non contestualmente».

All'articolo 10, al comma 1, lettera c), *le parole:* «di Roma» *sono sostituite dalle seguenti:* «del luogo in cui ha sede la principale Borsa nazionale per volumi scambiati».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – *(Copertura finanziaria).* – 1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente decreto al netto degli oneri inerenti alle medesime.

2. Al capitolo dello stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 432 del 1993 affluiscono, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, a far data dal 31 maggio 1994, i proventi delle operazioni al netto degli oneri relativi alle operazioni di collocamento, ivi comprese quelle strumentali e complementari.

3. Ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono iscritte le quote dei proventi di cui al comma 2 destinate alla copertura degli ulteriori oneri relativi alle operazioni previste dal presente decreto.

4. Gli oneri relativi alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 1 fanno carico alla società conferitaria.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro del tesoro trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre precedente, nella quale sono espressamente indicati per ogni singola cessione:

a) i proventi lordi;

b) le forme e le modalità ammesse per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione;

c) i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto;

d) le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 44. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 12 settembre 1994.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 642):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro del tesoro (DINI) il 1° giugno 1994.

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, il 1° giugno 1994, con pareri delle commissioni I, II, IV, VIII, IX, X e XI e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 giugno 1994.

Esaminato dalle commissioni riunite V e VI il 15, 22, 23, 30 giugno 1994, 5 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 7 luglio 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 568):

Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), in sede referente, l'8 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 luglio 1994.

Esaminato dalle commissioni riunite 5ª e 6ª il 19, 20, 21, 25 luglio 1994.

Esaminato in aula il 25, 26 luglio 1994 e approvato il 27 luglio 1994.

94G0517

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1994.

Ulteriori disposizioni per l'attuazione degli interventi ritenuti necessari al superamento dell'emergenza ancora in atto nella laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 2389/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2318/FPC in data 23 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 24 aprile 1993, con la quale il prefetto di Grosseto è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti, necessari al raggiungimento degli obiettivi volti ad eliminare la situazione di pericolo ed i maggiori danni derivanti dall'inquinamento in atto nella laguna di Orbetello ed è stato fissato, al 15 settembre 1993, il termine per il completamento degli interventi stessi;

Vista l'ordinanza n. 2319/FPC in data 22 maggio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1993, con la quale, tra l'altro, il prefetto di Grosseto è stato delegato ad attuare anche gli interventi relativi alla raccolta delle alghe alla foce dei canali di collegamento con il mare e nei siti periferici della laguna di Orbetello ed alle conseguenti operazioni di smaltimento, adottando, per tutti gli interventi disposti con le citate ordinanze, le misure necessarie, intese ad evitare che tali interventi producessero danni all'ambiente marino ed alle collegate attività turistiche e della pesca;

Vista l'ordinanza n. 2323/FPC del 25 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993, con la quale il prefetto Claudio Giannotti è stato nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi di cui alle sopra menzionate ordinanze in sostituzione del prefetto di Grosseto, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Vista l'ordinanza n. 2333/FPC in data 4 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 1993, con la quale, tra l'altro, il termine fissato dall'ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993 è stato prorogato al 31 marzo 1994;

Vista l'ordinanza n. 2380/FPC in data 31 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1994, con la quale, tra l'altro, detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 1995 ed il sindaco del comune di Orbetello è stato nominato Commissario delegato, in sostituzione del prefetto Claudio Giannotti;

Vista la nota n. 8774/ARS/DI/AC in data 27 maggio 1994 con la quale il Ministero dell'ambiente, nel far riferimento ai lavori di risanamento di cui alle suindicate ordinanze, fa presente che i lavori stessi non raggiungerebbero i loro scopi qualora non si intervenisse in modo organico e con una visione globale del problema, ponendo mano a tutti gli interventi fognari, depurativi e di collettamento a mare e di riuso delle acque depurate, in atto od in progetto, o comunque necessari nei comuni di Orbetello e di Monte Argentario che gravano sul comprensorio lagunare ed accelerare al massimo tutte le azioni atte a limitare gli scarichi in Laguna;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente numero 10435/M/ARS/DI datata 20 giugno 1994, con la quale viene indicato che, per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto *a)* delle premesse dell'ordinanza n. 2318/FPC citata e per il superamento della situazione di pericolo in atto occorre garantire: la ripresa ed il completamento dei lavori per la realizzazione del «grande collettore»; la ripresa ed il completamento dei lavori delle relative condotte a mare; il completamento del sistema integrato di fognature, collettamento e scarico dei reflui dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario;

Visto che con la nota stessa viene evidenziato che solo con la nomina di un ulteriore commissario delegato si possono superare i problemi che fino ad ora hanno impedito l'esecuzione dei lavori appena enunciati e viene indicato, quale più idoneo allo svolgimento di detto incarico, il sindaco del comune di Monte Argentario, mantenendo la logica che ha guidato la stesura dell'ordinanza n. 2380/FPC citata con la quale il sindaco di Orbetello è stato nominato commissario delegato all'attuazione degli altri interventi urgenti in Laguna;

Ritenuto, parimenti, alle valutazioni espresse dal Ministro dell'ambiente, che occorre perseguire nel più breve tempo possibile il conseguimento di tutti gli interventi atti al raggiungimento degli obiettivi di cui alla citata ordinanda n. 2318/FPC;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 11795/M/ARS/DI/UT datata 13 luglio 1994;

Vista la deliberazione in data 21 luglio 1994, con la quale il Consiglio dei Ministri prende atto di quanto sopra enunciato ed approva lo schema della presente ordinanza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco del comune di Monte Argentario è nominato commissario delegato al fine di assicurare la ripresa ed il completamento dei lavori per la realizzazione del «grande collettore» per la raccolta dei reflui civili e di quelli provenienti dagli impianti di itticoltura del comune di Orbetello, la ripresa ed il completamento dei lavori delle relative condotte a mare, il completamento del depuratore sito in località Terrarossa, nonché la realizzazione di un sistema integrato di fognature, collettamento e scarico dei reflui dei comprensori dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario.

2. Il completamento degli interventi dovrà avvenire entro il 31 marzo 1995.

Art. 2.

1. Il suddetto commissario delegato provvederà, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, all'espletamento dell'incarico avvalendosi della collaborazione di due sub-commissari dallo stesso nominati, scegliendoli tra funzionari della regione Toscana e della prefettura di Grosseto.

2. Lo stesso commissario, per l'espletamento dell'incarico, potrà, altresì, avvalersi delle strutture tecniche ed amministrative della regione Toscana, della prefettura di Grosseto, dell'amministrazione provinciale di Grosseto e del comune di Monte Argentario, adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle norme indicate nel comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993, nel comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2380/FPC in data 31 marzo 1994, nonché all'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ed alla deliberazione n. 04386 in data 9 maggio 1994 della giunta regionale della Toscana.

Art. 3.

1. Al commissario delegato ed ai sub-commissari si applicano, per quanto concerne il compenso loro spettante per il periodo relativo all'incarico conferito con la presente ordinanza, le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2333/FPC in data 4 ottobre 1993.

2. Al personale delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali è attribuito, in relazione alle prestazioni effettuate oltre le normali ore di lavoro per l'espletamento delle mansioni connesse alla presente ordinanza, un compenso individuale rapportato al massimo a quaranta ore di straordinario mensili.

3. L'onere per i suddetti compensi viene imputato sui fondi messi a disposizione del commissario delegato nominato con la presente ordinanza.

Art. 4.

1. Il Ministro dell'ambiente provvederà, con apposito decreto, alla nomina di una commissione scientifica unica che, oltre ad assicurare gli adempimenti previsti nel protocollo d'intesa per la redazione del piano di disinquinamento per l'area ad elevato rischio ambientale di Orbetello, affiancherà il commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza ed il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinana n. 2380/FPC in data 31 marzo 1994, al fine di fornire valido supporto scientifico e di assicurare la pianificazione degli interventi nella fase di emergenza.

2. Il compenso spettante ai membri della commissione scientifica di cui al precedente comma, sarà determinato con lo stesso decreto di nomina del Ministero dell'ambiente e graverà, in egual misura, sui fondi messi a disposizione dei due commissari delegati, per tutto il periodo della fase di emergenza.

Art. 5.

1. Il commissario delegato, ai fini della ripresa e del completamento delle opere, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere: dall'amministrazione provinciale di Grosseto quale stazione appaltante dei lavori per la realizzazione del «grande collettore», già finanziato per lire 25.396 milioni con deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, punto n. 138, e delle condotte a mare, finanziate per lire 6 miliardi con il decreto del Ministro dell'ambiente 24 febbraio 1993, nel quadro degli interventi afferenti il programma comunitario ENVIREG; dal comune di Monte Argentario quale stazione appaltante dei lavori per la realizzazione del depuratore sito in località Terrarossa, facente parte del sistema integrato di fognature, collettamento e scarico dei reflui

dei comprensori dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario, finanziato dal medesimo comune con mutuo acceso presso la Cassa depositi e prestiti.

2. Per il completamento delle suddette opere è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 25 miliardi, al netto di ulteriori risorse derivanti dal programma comunitario ENVIREG, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità iscritte in conto residui al cap. 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 della legge 28 agosto 1989, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le ulteriori risorse derivanti dal programma comunitario ENVIREG saranno destinate a reintegrare le disponibilità finanziarie del PTTA 94-96 finalizzate ad altri interventi per la laguna di Orbetello. A tal fine il commissario delegato è autorizzato a predisporre tutti gli atti necessari per attingere a tali fondi di finanziamento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicata al Ministro del tesoro, al Ministro del bilancio, al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro dell'ambiente, al presidente della giunta regionale della Toscana, al prefetto di Grosseto, al Presidente dell'amministrazione provinciale di Grosseto ed ai Sindaci dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario.

Roma, 21 luglio 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A4910

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 11 luglio 1994.

Nomina di un esperto del comitato consultivo per l'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 5, comma 6, e 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente le norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;

Vista la designazione di un esperto chimico biologico effettuata in data 1° luglio 1994 dal presidente del comitato Consultivo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 1993 per esigenze particolari del comitato stesso;

Sentito il parere espresso dagli altri membri del comitato consultivo;

Considerata la necessità di procedere alla nomina di un esperto nel settore chimico biologico;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato consultivo previsto dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222 si avvale della consulenza tecnica del dott. Giuseppe Paparatto.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1994

Il Ministro: BERNINI

94A4912

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 luglio 1994

Delega di attribuzioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. Francesco Pontone e sen. Giampiero Beccaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 maggio 1994 e 13 maggio 1994 con i quali, rispettivamente, l'on. Vito Gnutti è stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il sen. Francesco Pontone e il sen. Giampiero Beccaria sono stati nominati Sottosegretari di Stato;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 rientrano nella competenza del Ministro gli atti attraverso i quali si esplica la funzione di direzione politico-amministrativa nonché la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

Ritenuta l'opportunità di delegare alcune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1

Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e regolamentari, le circolari contenenti direttive generali, le risposte a quesiti involgenti questioni di principio, gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni al Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero, nonché le designazioni di rappresentanti ministeriali, gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare e vengono assegnate le relative risorse finanziarie, gli atti di organizzazione degli uffici e di conferimento delle funzioni dirigenziali.

Sono inoltre riservati alla firma del Ministro i provvedimenti concernenti leggi di spesa, non attribuiti dalla legge alla competenza dei dirigenti.

Restano altresì riservati alla esclusiva competenza del Ministro i rapporti internazionali, i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica, nonché il potere di annullamento per motivi di legittimità e di revoca o riforma per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti.

Rientrano, ancora, nella esclusiva competenza del Ministro le direttive generali per l'azione amministrativa o per la gestione in materia: di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi; di società fiduciarie e/o di revisione, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché di annullamento revoca o modifica dell'autorizzazione stessa, di approvazione delle tariffe con carattere di generalità, di fusioni, di trasferimento di portafoglio, di divieto di assunzione di nuovi affari, di approvazione di piani di risanamento o finanziamento, di scioglimento degli organi amministrativi e sindacali degli enti e delle imprese di assicurazione; di liquidazione coatta amministrativa di imprese soggette alla vigilanza del Ministero; di concessione e di autorizzazione nei settori petrolifero, dell'energia nucleare e dell'energia elettrica; di assegnazioni in servizio e di trasferimenti tra le direzioni generali e gli uffici centrali autonomi.

Vengono inoltre riservate al Ministro le competenze di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359 e del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, nonché, nell'ambito delle attribuzioni del soppresso Ministero delle partecipazioni statali di cui all'art. 1 della legge 23 giugno 1993, n. 202, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, le competenze sull'Ente cinema S.p.a.

Restano salvi gli atti di gestione, di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, citato in premessa.

Art. 2.

Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Pontone è delegata, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti in materia non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti.

Al Sottosegretario di Stato sen Francesco Pontone è inoltre delegata, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti in materia non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti.

Al Sottosegretario di Stato sen Francesco Pontone è altresì delegata, nell'ambito delle competenze della predetta Direzione generale, la trattazione degli affari concernenti la vigilanza sull'attività delle camere di commercio e delle loro Unioni.

Al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Pontone è delegata nell'ambito delle competenze attribuite al Ministro ai sensi del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 1993, n. 202, la trattazione degli affari concernenti l'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo e i Centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità del Mezzogiorno (legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 15, comma 13 e 14).

Al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Pontone sono delegate le competenze sul settore termale ex Eagat, di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito in legge 17 febbraio 1993, n. 33.

Al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Pontone è inoltre delegata, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale delle miniere, la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti in materia non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti.

Al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Pontone è delegata la trattazione degli affari relativa agli adempimenti in materia di agevolazione alle attività produttive del Mezzogiorno (legge 1° marzo 1986, n. 64) di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 415 del 1992 come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488 ed agli adempimenti in tema di agevolazione alle attività produttive insediate nelle aree

del cratere del terremoto del novembre 1980 di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, rinvenienti nella competenza di questo Ministero ai sensi dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, che ai sensi delle norme vigenti in materia non si attribuita alla specifica competenza dei dirigenti.

Al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Pontone è delegata, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale della produzione industriale la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, in materia di piccole e medie imprese e di artigianato.

Al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Pontone è inoltre delegata la trattazione degli affari, la cui competenza non sia attribuita ai dirigenti, relativi all'Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC).

Art. 3.

Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 e dall'art. 2 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato sen. Giampiero Beccaria è delegata, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale della produzione industriale, la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti.

Al Sottosegretario di Stato sen. Giampiero Beccaria sono in particolare delegate nell'ambito delle attribuzioni della Direzione generale della produzione industriale le competenze in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi, ad eccezione dei provvedimenti di assoggettamento e chiusura della procedura, di proroga e revoca dell'esercizio provvisorio di impresa che restano riservati alla firma del Ministro.

Al Sottosegretario di Stato sen. Giampiero Beccaria è altresì delegata, nell'ambito delle attribuzioni della predetta Direzione generale, la trattazione degli affari di competenza del Ministro concernente i provvedimenti ministeriali di liquidazione delle provvidenze previste da leggi a favore delle imprese industriali sulla base e nei limiti dei relativi decreti di concessione, i provvedimenti ministeriali riguardanti la produzione, la etichettatura, il confezionamento di prodotti alimentari e di mangimi.

Al Sottosegretario di Stato sen. Giampiero Beccaria è inoltre delegata, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti in materia non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti.

Al Sottosegretario di stato sen. Giampiero Beccaria è altresì delegata, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale degli affari generali, la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti in materia non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti.

In particolare sono delegate al sen. Giampiero Beccaria le competenze del Ministro in ordine alla riorganizzazione ed ai progetti di informatizzazione del Ministero.

Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonché per gli altri atti e provvedimenti che il Ministro si riserva di volta in volta di delegare ove ritenuto necessario, al Sottosegretario di Stato sen. Giampiero Beccaria è delegata la trattazione degli affari concernenti le attribuzioni del soppresso Ministero delle Partecipazioni Statali.

Art. 4.

In caso di assenza o di impedimento di uno dei Sottosegretari di Stato, a quello presente in sede è delegata la competenza del Sottosegretario assente.

Art. 5.

I Sottosegretari di Stato sono incaricati di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee che nelle commissioni, per le materie attinenti alle competenze ad essi delegate, riferendone al Ministro.

Con appositi provvedimenti si potrà, di volta in volta, delegare ai Sottosegretari di Stato la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Art. 6.

L'Ufficio di Gabinetto coordinerà i rapporti tra Direzioni generali e Sottosegretari di Stato nell'ambito delle funzioni ad essi delegate.

Gli atti delegati ai Sottosegretari di Stato debbono essere trasmessi dalle Direzioni generali al Gabinetto del Ministro che ne curerà l'inoltro ai Sottosegretari di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1994

Il Ministro GNUTTI

94A4911

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 12 luglio 1994

Approvazione del nuovo testo del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane. (Deliberazione n 8221)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3, lettera *f)*, sub art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare, l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 5564 del 20 novembre 1991 e successive modifiche e integrazioni,

Considerata la opportunità di introdurre modalità apposite di negoziazione telematica per i titoli di Stato, garantiti dallo Stato e obbligazionari quotati;

Considerata altresì l'opportunità di procedere al riordinamento organico delle norme contenute nel regolamento per il funzionamento del sistema telematico citato in premessa,

Delibera.

È approvato l'ultimo regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane. Il regolamento è costituito di 84 articoli ed entrerà in vigore a partire dal giorno di avvio del sistema di negoziazione delle obbligazioni e dei titoli di Stato quotati di cui al titolo III del regolamento stesso che sarà stabilito con successivo provvedimento.

In via transitoria, in deroga a quanto previsto dall'art. 16 dell'annesso regolamento, resta ferma la possibilità per gli intermediari autorizzati all'attività di cui all'art. 1. comma 1, lettera *a)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, di immettere nel sistema di contrattazione continua limitatamente alla fase di preapertura proposte «al prezzo di apertura» riflettenti ordini raggruppati come previsto dalla comunicazione n. BOR/MI/94001110 del 10 febbraio 1994.

Il regolamento sarà inviato al Consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e sarà altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 12 luglio 1994

Il presidente BERLANDA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO DELLE BORSE VALORI ITALIANE

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art 1.
Fonti normative

1 Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 12, comma 3. e 20, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n 1

2 Il presente regolamento stabilisce

a) le caratteristiche e le modalità di funzionamento del sistema telematico delle borse valori,

b) le modalità di svolgimento della contrattazione continua e delle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato, e obbligazionari quotati per il tramite del sistema di cui alla lettera *a)*,

c) le modalità di rilevazione e di distribuzione delle informazioni di borsa per il tramite del sistema di cui alla lettera *a)*,

d) le modalità di archiviazione accentrata dei dati relativi alla negoziazione;

e) le modalità di trasmissione alla Consob e al Consiglio di borsa dei dati necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali,

f) le modalità di funzionamento del sistema di riscontro automatico delle operazioni di borsa,

g) le caratteristiche e le modalità di funzionamento del sistema informativo di supporto al mercato dei riporti a contante

Art 2
Definizioni

1 Nel presente regolamento l espressione

a) «legge n 1/1991» designa la legge 2 gennaio 1991 n 1

b) «operatori autorizzati» o «operatori» designa gli agenti di cambio e le società d intermediazione mobiliare autorizzate all'attività di cui all'art 1. comma 1. lettera *a)* della legge n 1/1991. abilitati alla negoziazione mediante sistema telematico,

c) «Consiglio di borsa» o «Consiglio» designa il Consiglio di borsa di cui all'art. 24, della legge n 1/1991,

d) «Consob» designa la Commissione nazionale per le società e la borsa,

e) «Liquidazione mensile garantita» designa la liquidazione mensile dei contratti aventi ad oggetto titoli quotati in borsa negoziati a termine, garantita dalla Cassa di compensazione e garanzia ai sensi dell'art 22, comma 3, della legge n 1/1991:

f) «Liquidazione a contante garantita» designa la liquidazione a contante dei contratti aventi ad oggetto le azioni e i warrant quotati in borsa negoziati a contante, garantita dalla Cassa di compensazione e garanzia ai sensi dell'art 22, comma 3, della legge n 1/1991,

g) «Intermediari aderenti alla liquidazione a contante garantita» designa gli agenti di cambio, le SIM e le banche aderenti alla liquidazione a contante garantita;

h) «data di eseguito» designa la data di conclusione attribuita al contratto dal sistema di riscontro e rettifica giornalieri;

i) «Mercato telematico per la negoziazione delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT)» designa il sistema di negoziazione avente ad oggetto obbligazioni e titoli di Stato quotati,

l) «Ultimo prezzo valido» designa per il MOT il prezzo con data più recente tra l'ultimo prezzo d'asta di cui all'art. 39 che abbia dato luogo alla conclusione dei contratti ed il prezzo medio di sottoscrizione di cui all'art. 41. Nel caso in cui alla stessa data siano presenti entrambi i suindicati prezzi, l'ultimo prezzo valido corrisponde al prezzo d'asta;

m) «Book» di negoziazione designa il prospetto video sul quale sono esposte, nelle diverse fasi di negoziazione, le proposte in acquisto e in vendita con indicazione dei relativi prezzi e quantità.

Capo II

DESCRIZIONE E FUNZIONI DEL SISTEMA

Art. 3.

Descrizione del sistema telematico delle borse

1. Il sistema telematico delle borse è costituito da una rete di elaboratori e terminali che realizza il collegamento fra le singole borse valori, assicurando la unicità del mercato ufficiale di borsa attraverso eguale capacità di accesso e di utilizzo per tutti gli operatori e la immediata acquisizione e diffusione delle informazioni necessarie alla operatività del mercato.

2. Il sistema telematico delle borse è predisposto a cura del Consiglio di borsa, secondo i requisiti generali e i criteri di funzionamento del sistema stesso stabiliti dalla Consob.

3. La Consob può altresì indicare, con particolare riguardo al dimensionamento delle capacità operative del sistema, alla sicurezza ed alla protezione dei dati immessi nel sistema stesso, nonché alle modalità di accesso al sistema da parte degli operatori gli adeguamenti che dovessero rendersi necessari anche ai fini dell'attuazione dell'art. 20, comma 8, della legge n. 1/1991 e del suo utilizzo per il funzionamento degli altri mercati di cui al titolo II della stessa legge.

4. Il Consiglio può affidare a terzi, mediante atti di concessione approvati dalla Consob e sotto il proprio controllo, la realizzazione tecnica e la gestione del sistema telematico delle borse.

5. Il Consiglio fornisce alla Consob, su richiesta di quest'ultima, una relazione sugli sviluppi della realizzazione del sistema e sull'andamento della gestione.

Art. 4.

Funzioni del sistema telematico delle borse

1. Il sistema telematico delle borse, in conformità alle disposizioni del presente regolamento ed alle prescrizioni tecniche contenute nei documenti recanti le specifiche funzionali del sistema stesso, approvate dalla Consob con propri provvedimenti, consente lo svolgimento delle funzioni pubbliche occorrenti per il funzionamento del mercato ufficiale di borsa e, tra queste, in particolare:

a) diffusione tra gli operatori di proposte negoziali, conclusione automatica dei contratti e informazione sui contratti conclusi;

b) diffusione al pubblico, anche attraverso collegamenti con reti informative private, di informazioni sull'andamento del mercato borsistico e di altre informazioni ad esso relative;

c) informazione al Consiglio di borsa e all'organo di controllo del mercato di cui all'art. 62 sulle proposte immesse nel sistema dagli operatori e sui contratti conclusi;

d) rilevazione dei dati per la redazione e la pubblicazione dei listini ufficiali;

e) elaborazione ed archiviazione dei dati relativi ai contratti conclusi anche senza l'utilizzo del sistema telematico delle borse;

f) riscontro e rettifica dei dati di cui alla lettera *e)* e loro inoltro, in via automatica, al sistema di compensazione e liquidazione;

g) esposizione e gestione di proposte di contratti di riporto a contante.

2. La Consob, con propri provvedimenti, può estendere ad altri mercati regolamentati, ovvero a particolari categorie di operazioni, lo svolgimento di una o più delle funzioni previste al comma 1.

Art. 5.

Utilizzo del sistema telematico delle borse

1. Il Consiglio, in conformità agli usi di borsa, alle norme del presente regolamento ed alle disposizioni particolari emanate dalla Consob, definisce le modalità operative di utilizzo del sistema.

2. Il Consiglio provvede altresì alla pubblicazione ed all'aggiornamento dei manuali d'uso, dandone comunicazione alla Consob, nonché all'addestramento ed all'abilitazione degli addetti ai terminali.

3. Nel caso di realizzazione e gestione del sistema mediante atti di concessione, le predette funzioni sono delegate all'ente concessionario.

Art. 6.

Abilitazione alla negoziazione tramite il sistema telematico

1. Nello svolgimento dell'attività di negoziazione operano mediante il sistema telematico:

a) gli agenti di cambio in carica;

b) i rappresentanti alle grida degli agenti di cambio;

c) i soggetti abilitati a svolgere, ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 18, comma 9, della legge n. 1/1991, l'attività di negoziazione nei mercati regolamentati per conto delle società di intermediazione mobiliare.

2. Ai soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, l'abilitazione alla negoziazione mediante sistema telematico è rilasciata al termine di apposito corso di addestramento ovvero a seguito di prova pratica. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3.

Art. 7.

Controlli della Consob

1. La Consob può disporre in ogni momento controlli in ordine alla realizzazione ed al funzionamento del sistema telematico, sia presso le singole borse valori che presso gli enti incaricati della realizzazione e della gestione del sistema stesso.

Art. 8.

Svolgimento delle negoziazioni

1. Le negoziazioni mediante il sistema telematico hanno luogo, contemporaneamente in tutte le borse valori, con le modalità stabilite nel presente regolamento e nelle disposizioni particolari emanate dalla Consob.

2. Con le norme di attuazione di cui all'art. 84, la Consob stabilisce gli orari di inizio e termine giornalieri delle negoziazioni e la durata delle fasi di negoziazione dei mercati di cui ai titoli II e III, nonché l'orario di funzionamento del sistema di supporto informatico al mercato dei riporti a contante.

Art. 9.

Ammissione dei titoli

1. La Consob determina i titoli ammessi alla negoziazione mediante sistema telematico, fissando la data di inizio delle contrattazioni.

2. I titoli ammessi non possono formare oggetto di contrattazioni ufficiali con modalità diverse da quelle stabilite nel presente regolamento.

Art. 10.

Apparecchiature destinate alla negoziazione

1. L'attività di negoziazione ha luogo mediante terminali installati sui banchetti degli operatori nei locali di borsa.

2. Il Consiglio determina il numero dei terminali «pubblici» da installare presso ciascuna borsa destinati ad assicurare la prosecuzione delle negoziazioni in caso di malfunzionamento dei terminali di cui al comma 1.

3. Il Consiglio stabilisce le disposizioni generali per l'utilizzo dei terminali di cui al comma 2 presso le singole borse valori.

4. Per l'attività di cui al comma 1, gli operatori possono essere autorizzati dal Consiglio ad installare ulteriori terminali nei propri uffici, al di fuori dei locali di borsa. Si applica l'art. 5, comma 3.

Art. 11.

Apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema

1. Il Consiglio stabilisce le disposizioni necessarie al funzionamento, presso le singole borse valori, del sistema telematico per quanto attiene, in particolare, alla disponibilità dei locali ed alla operatività delle apparecchiature pubbliche, dandone comunicazione alla Consob.

Capo III

CONTENUTO DEGLI ORDINI

Art. 12.

Annotazioni e contenuto degli ordini

1. Gli operatori autorizzati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'art. 20 del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare approvato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli ordini negoziabili con il sistema di contrattazione continua devono essere riferiti a quantitativi unitari «lotti», ovvero a multipli di questi.

3. Se non diversamente disposto dal committente, gli ordini si intendono conferiti per esecuzione immediata al miglior prezzo di mercato.

4. Prova del contenuto degli ordini può essere acquisita anche mediante sistemi di registrazione automatica progressiva delle conversazioni telefoniche, a condizione che i committenti ne siano preventivamente informati.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle operazioni effettuate, ove consentito, in proprio dagli operatori autorizzati.

Art. 13.

Ineseguibilità degli ordini

1. Gli operatori non possono dare esecuzione ad ordini privi del numero progressivo di cui all'art. 20 del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare approvato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

CONTRATTAZIONE CONTINUA

Capo I

TIPOLOGIE DI ORDINI

Art. 14.

Ordini eseguibili in apertura

1. Gli ordini per esecuzione in apertura possono essere impartiti:

a) «al prezzo di apertura» (ordini senza limite di prezzo) per quantità limitate ad un massimo di 20 lotti per ordine;

b) «con limite di prezzo», senza alcuna limitazione di quantità e con le eventuali altre istruzioni indicate dal committente.

2. Ove non sia diversamente specificato, tutti gli ordini con limite di prezzo si intendono conferiti dai committenti per esecuzione in apertura.

3. Gli ordini «in apertura» rimasti ineseguiti totalmente o parzialmente, vengono eseguiti nella contrattazione continua, con le modalità indicate al successivo Capo V.

Art. 15.

Ordini eseguibili in contrattazione continua

1. Gli ordini per esecuzione in contrattazione continua possono essere impartiti:

a) «al prezzo di mercato» (senza limite di prezzo), per esecuzione alle migliori condizioni presenti sul mercato all'atto dell'immissione dell'ordine e con le eventuali altre istruzioni indicate dal committente;

b) «con limite di prezzo», per esecuzione alle condizioni di prezzo e con le eventuali altre istruzioni indicate dal committente.

Capo II

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Art. 16.

Priorità degli ordini

1. Gli ordini sono immessi nel sistema secondo le priorità di tempo risultanti dalle annotazioni di cui all'art. 12, comma 1, e sono eseguiti dal sistema stesso secondo le priorità di prezzo e di tempo.

Art. 17.

Proposte ed applicazioni degli operatori

1. L'esecuzione degli ordini ha luogo mediante immissione nel sistema da parte degli operatori di corrispondenti proposte di negoziazione o applicazioni a proposte di segno contrario già presenti nel sistema stesso.

2. Le proposte di negoziazione riflettono ordini a prezzo limitato e a prezzo di apertura e vengono esposte nel book riservato ai soli operatori, in ordine di prezzo separatamente per le vendite e per gli acquisti, con l'indicazione dell'operatore proponente, del titolo da trattare, della relativa quantità e del prezzo proposto, nonché del tipo di operazione da porre in essere. Non è consentita l'immissione nel sistema di proposte a prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali stabiliti dalla Consob.

3. Durante la contrattazione continua gli operatori possono limitare l'esposizione delle proposte ad una quantità parziale; l'esistenza di ulteriori quantità è evidenziata con apposito indicatore.

4. Le applicazioni riflettono ordini senza limiti di prezzo «al prezzo di mercato» destinate ad essere abbinate alle proposte di segno contrario esposte al momento nel book di cui al comma 2. L'esecuzione parziale di una applicazione può dare luogo alla creazione, per la quantità ineseguita, di una proposta che rimane esposta nel book con il prezzo dell'ultimo contratto concluso.

Capo III

AVVIO GIORNALIERO DELLA CONTRATTAZIONE CONTINUA

Art. 18.

Operazioni preliminari

1. Nel periodo di «preapertura», gli operatori possono immettere nel sistema proposte di acquisto e di vendita con «limite di prezzo» o al «prezzo di apertura».

2. Le proposte sono liberamente modificabili e revocabili dal proponente fino al termine del periodo di preapertura; al termine di detto periodo, nei dieci minuti precedenti l'apertura, l'eventuale cancellazione delle proposte immesse nel sistema può essere effettuata esclusivamente dall'organo di controllo del mercato di cui all'art. 62.

3. Durante il periodo di preapertura il sistema determina e mantiene aggiornato, a titolo informativo, il prezzo teorico di apertura di cui all'art. 20.

4. L'organo di controllo del mercato di cui all'art. 62 può, in via generale o per singolo titolo, prolungare il periodo di preapertura in considerazione di particolari andamenti del mercato.

Art. 19

Modalità di immissione delle proposte

1. Durante il periodo di preapertura gli operatori possono immettere esclusivamente proposte riflettenti ordini:

a) «al prezzo di apertura», per una quantità massima di 20 lotti. Il sistema assegna dinamicamente a tali proposte il prezzo al quale queste avrebbero le maggiori possibilità di essere soddisfatte.

E consentito specificare solo la seguente modalità di esecuzione delle proposte:

«esegui o cancella»; la proposta viene eseguita, anche parzialmente, dal sistema per la quantità disponibile in apertura; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

b) «con limite di prezzo»; è consentito specificare, oltre alla modalità «esegui o cancella» prevista alla lettera *a)*, la seguente modalità di esecuzione delle proposte:

«valido sino ad orario....»; la proposta resta visualizzata nel sistema fino all'orario indicato.

Art. 20.

Determinazione del prezzo teorico di apertura

1. Nel corso del periodo di preapertura il sistema determina costantemente, per ogni titolo, il prezzo teorico di apertura che risulta corrispondente:

a) al prezzo al quale è negoziabile la maggiore quantità di titoli; ovvero

b) al prezzo al quale sia negoziabile la quantità che produce la minor differenza fra il volume degli acquisti e delle vendite, qualora a prezzi diversi siano negoziabili pari quantità di titoli; ovvero

c) al prezzo, in presenza di pari quantità e uguali differenze tra il volume degli acquisti e delle vendite, più prossimo a quello di riferimento di cui all'art. 49, ovvero al maggiore dei due prezzi qualora entrambi divergano dal prezzo di riferimento di una medesima percentuale.

Art. 21.

Informazioni agli operatori

1. Durante il periodo di preapertura gli operatori possono prendere visione di tutte le proposte negoziabili immesse nel sistema, del prezzo teorico di apertura e dei quantitativi complessivamente negoziabili a detto prezzo, nonché dell'eventuale quantità in acquisto o in vendita ineseguibile al prezzo di apertura per mancanza di proposte di segno contrario disponibili per l'abbinamento.

Capo IV

INIZIO DELLA CONTRATTAZIONE CONTINUA

Art. 22.

Validità del prezzo di apertura

1. La contrattazione continua ha inizio quando la differenza tra il prezzo teorico di apertura, determinato ai sensi dell'art. 20, e l'ultimo prezzo di riferimento di cui all'art. 49, non supera la percentuale del 10%.

2. Nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 non sia soddisfatta, il sistema proroga automaticamente il periodo di preapertura.

3. L'organo di controllo del mercato di cui all'art. 62 può modificare, per singolo titolo o per tutto il mercato, la percentuale di cui al comma 1 in considerazione di particolari andamenti del mercato.

4. Qualora le proposte di negoziazione presenti in domanda ed in offerta non consentano la conclusione dei contratti, il sistema provvederà a trasferire direttamente alla fase di negoziazione in continua le proposte i cui prezzi non si discostino dal prezzo di riferimento, di cui al comma 1, in misura superiore alla percentuale ivi indicata.

5. Le proposte a prezzo di apertura trasferite alla fase di negoziazione in continua ai sensi del comma precedente, sono convertite in proposte a prezzo limitato e assumono come prezzo:

a) il prezzo della migliore proposta a prezzo limitato presente sul book alla fine della fase di preapertura;

b) l'ultimo prezzo di riferimento, se al termine della fase di preapertura non erano presenti sul book proposte a prezzo limitato.

Art. 23.

Inizio delle contrattazioni

1. All'apertura hanno inizio le negoziazioni dei titoli per i quali ricorrano le condizioni di cui ai precedenti articoli.

2. Il sistema provvede a trasformare automaticamente le proposte abbinabili in contratti, conclusi al prezzo di apertura, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle proposte stesse e sino ad esaurimento delle quantità disponibili.

Art. 24.

Proposte ineseguite «in apertura»

1. Le proposte ineseguite, in tutto o in parte, nella fase di apertura vengono automaticamente convertite in proposte di contrattazione continua:

a) se immesse con limite di prezzo, con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria;

b) se immesse «al prezzo d'apertura», con detto prezzo e con la priorità temporale della proposta originaria, salvo quanto disposto dall'art. 22, comma 5.

Capo V

LA CONTRATTAZIONE CONTINUA

Art. 25.

Esecuzione automatica delle negoziazioni

1. Il sistema dà esecuzione con le seguenti modalità alle proposte ed alle applicazioni immesse dagli operatori.

a) Proposte (con limite al prezzo).

L'immissione di una proposta è accettata dal sistema a condizione che il suo prezzo sia compreso entro i limiti percentuali stabiliti dalla Consob e determina la conclusione di uno o più contratti mediante abbinamento da parte del sistema per la quantità disponibile con le proposte di segno contrario aventi prezzo uguale o migliore della proposta inserita. L'eventuale quantità insoddisfatta (parzialmente o totalmente) rimane visualizzata nel book.

È consentito specificare le seguenti modalità di esecuzione delle proposte:

1) «esponi al raggiungimento del prezzo di...»: la proposta viene accettata dal sistema, ma visualizzata sul book solo al raggiungimento del prezzo indicato;

2) «valido sino ad orario....»: la proposta resta visualizzata nel sistema fino all'orario indicato;

3) «esegui o cancella»: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, dal sistema, per le quantità disponibili al prezzo indicato; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

4) «esegui con quantità minima...»: la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo indicato; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente;

5) «tutto o niente»: la proposta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato o cancellata;

b) Applicazioni (al prezzo di mercato).

L'immissione di un'applicazione dà luogo alla creazione nel sistema di una proposta avente lo stesso prezzo della migliore proposta di segno contrario visualizzata al momento dell'immissione o determina

la conclusione automatica di uno o più contratti mediante abbinamento di tale proposta da parte del sistema, per le quantità disponibili, con le proposte di segno contrario. L'eventuale saldo residuo rimane esposto nel book come proposta avente il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità dell'applicazione originaria. Su disposizioni del committente (ordini «curando»), l'eventuale saldo residuo può essere eseguito, ad iniziativa dell'operatore, ai prezzi delle migliori proposte successive di segno opposto presenti nel book.

È consentito specificare le seguenti modalità di esecuzione delle applicazioni:

1) «esegui comunque» la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte più convenienti esposte nel book. L'eventuale saldo residuo non ancora soddisfatto rimane esposto nel book come proposta a prezzo limitato avente il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale dell'applicazione originaria. L'organo di controllo di cui all'art. 62 determina per ciascuno dei titoli ammessi, il numero massimo di lotti negoziabili con la modalità «esegui comunque» e, ove ciò sia necessario per garantire il regolare funzionamento del mercato, può inibire l'utilizzo di tale modalità;

2) le modalità di cui alla precedente lettera *a)*, numeri 2, 3, 4 e 5.

2. Il sistema provvede automaticamente all'abbinamento delle proposte a condizione che il relativo prezzo non superi i limiti percentuali stabiliti dalla Consob. Al superamento di detti limiti percentuali le negoziazioni del titolo sono automaticamente e temporaneamente sospese dal sistema.

3. Le proposte e le applicazioni immesse nel sistema possono dare luogo alla conclusione di contratti mediante abbinamento da parte del sistema medesimo anche con proposte di segno contrario precedentemente inserite dallo stesso operatore.

Art. 26

Sospensione temporanea delle contrattazioni di un titolo

1. Nei casi di temporanea sospensione delle contrattazioni di un titolo, ai sensi del presente regolamento, non è consentita l'immissione di proposte nel sistema.

2. La sospensione, salvo diversa disposizione dell'organo di controllo di cui all'art. 62, non può avere, in via generale, una durata inferiore a cinque minuti primi e comporta alla scadenza del periodo di sospensione l'immediato passaggio alla fase di negoziazione in continua. L'organo di controllo può stabilire, per singoli titoli, una maggiore durata della sospensione e, in tal caso, alla scadenza del periodo di sospensione, il titolo passerà in fase di preapertura secondo le regole definite per tale funzione.

Art. 27.

Contratti conclusi mediante il sistema

1. I contratti conclusi vengono automaticamente registrati nel sistema con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, ora di esecuzione, titolo negoziato, quantità e prezzo unitario, nonché nominativo, piazza e posizione contrattuale degli operatori contraenti.

2. Le informazioni registrate nel sistema per ogni contratto concluso vengono automaticamente messe a disposizione di tutti gli operatori per l'intera durata della sessione di contrattazione. Al termine della sessione, tali informazioni vengono automaticamente elaborate per la formazione dei listini ufficiali di borsa di cui al titolo IV e per il riscontro giornaliero dei contratti di cui al titolo VI.

Art. 28.

Informazioni agli operatori

1. Durante l'intera sessione di negoziazione gli operatori possono prendere visione delle seguenti informazioni elaborate dal sistema:

a) situazione proposte immesse da tutti gli operatori preceduta, per ciascun titolo, da una selezione delle migliori cinque proposte in acquisto e in vendita,

b) situazione di tutte le proprie proposte,

c) situazione contratti conclusi,

d) riepilogo titoli;

e) sintesi per titolo,

f) singoli contratti

Art. 29.

Conferme degli eseguiti

1. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 12 del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare approvato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991, per ogni contratto concluso gli operatori devono immediatamente confermare ai propri committenti l'esecuzione dell'ordine, indicandone l'ora ed il numero del contratto.

TITOLO III

MERCATO TELEMATICO PER LA NEGOZIAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E DEI TITOLI DI STATO QUOTATI (MOT)

Capo I

FASI DELLA NEGOZIAZIONE

Art. 30.

Fasi di asta preventiva

1. Nella fase di pre-asta preventiva gli operatori autorizzati possono immettere, modificare e cancellare proposte di negoziazione sia in conto proprio sia in conto terzi.

2. Il sistema determina per le proposte immesse nella fase di pre-asta preventiva, ad intervalli regolari di tempo stabiliti nelle norme di attuazione di cui all'art 84 e secondo le regole di cui all'art. 38, un prezzo teorico di asta che viene comunicato agli operatori autorizzati e all'organo di controllo.

3. Nella fase di asta preventiva il sistema inibisce l'utilizzo di tutte le funzionalità previste e determina, per i valori mobiliari per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 39, il prezzo di asta preventiva che viene comunicato all'organo di controllo, agli operatori autorizzati e al pubblico.

4. Al termine della fase di asta preventiva il sistema non dà luogo alla conclusione di contratti.

5. I valori mobiliari che non abbiano ricevuto alcuna proposta in compera o in vendita passano alla fase di chiusura e assumono quale prezzo nominale il prezzo d'asta della giornata precedente se rilevato; in caso contrario il prezzo d'asta non viene rilevato.

Art. 31

Fasi di asta definitiva

1. Nella fase di pre-asta definitiva gli operatori autorizzati possono immettere, modificare e cancellare proposte di negoziazione sia in conto proprio sia in conto terzi.

2. Il sistema determina per le proposte immesse nella fase di pre-asta definitiva, ad intervalli regolari di tempo stabiliti nelle norme di attuazione di cui all'art. 84 e secondo le regole di cui all'art. 38. un prezzo teorico di asta reso noto all'organo di controllo, agli operatori autorizzati e al pubblico.

3. Nella fase di asta definitiva il sistema inibisce l'utilizzo di tutte le funzionalità previste e determina, per i valori mobiliari per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 39, il prezzo di asta definitiva che viene comunicato all'organo di controllo, agli operatori autorizzati e al pubblico.

4. Al termine della fase di asta definitiva il sistema conclude automaticamente, al prezzo di cui al comma 3, i contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle proposte stesse e sino ad esaurimento delle quantità disponibili.

Art. 32.

Fasi di rinvio

1. Il sistema provvede a trasferire alla fase di rinvio i valori mobiliari per i quali si verifichino le condizioni indicate all'art. 39, comma 2.

2. Nella fase di rinvio il sistema consente agli operatori autorizzati di effettuare le stesse funzionalità previste nella fase di pre-asta definitiva.

3. Nella fase di asta di rinvio il sistema inibisce l'utilizzo di tutte le funzionalità e determina, per i valori mobiliari per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 39, il prezzo di asta di rinvio che viene comunicato all'organo di controllo, agli operatori autorizzati e al pubblico.

4. Al termine della fase di asta di rinvio il sistema conclude automaticamente, al prezzo di cui al comma 3, i contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle proposte stesse e sino ad esaurimento delle quantità disponibili.

Art. 33.

Fase di sottoscrizione

1. Nella fase di sottoscrizione gli operatori autorizzati possono:

a) immettere, modificare e cancellare proposte di negoziazione sia in conto proprio sia in conto terzi;

b) sottoscrivere, totalmente o parzialmente, proposte di negoziazione immesse da altri operatori autorizzati, secondo le modalità di cui all'art. 40, dando luogo alla conclusione automatica dei relativi contratti.

Art. 34.

Fase di chiusura

1. Durante la fase di chiusura il sistema:

a) inibisce l'accesso alle funzioni di negoziazione e cancella le proposte di negoziazione ineseguite parzialmente o totalmente;

b) determina, per i valori mobiliari per i quali siano stati conclusi contratti nella fase di sottoscrizione, il prezzo medio di sottoscrizione di cui all'art. 41.

Capo II

TIPOLOGIE DI ORDINI

Art. 35.

Proposte eseguibili nelle fasi d'asta

1. Le proposte per l'esecuzione nelle fasi di asta possono essere impartite:

a) «a prezzo d'asta» (senza indicazione di prezzo) e con le eventuali ulteriori modalità di esecuzione di cui al comma 2. Il sistema assegna dinamicamente a tali proposte il prezzo al quale avrebbero le maggiori probabilità di essere soddisfatte;

b) «con limite di prezzo» e con le eventuali ulteriori modalità di esecuzione di cui al comma 2;

2. È consentito specificare le seguenti modalità di esecuzione delle proposte impartite nelle fasi di asta:

a) «valido sino ad asta definitiva» (VSA). La proposta deve essere soddisfatta solamente in fase di asta definitiva o, eventualmente, in asta di rinvio. Il sistema cancella automaticamente le proposte a prezzo limitato e a prezzo d'asta che risultano ineseguite totalmente o parzialmente al termine di queste fasi.

b) «valida sino a cancellazione» (VSC). La proposta permane nel sistema, per la quantità ineseguita, sino a cancellazione da parte dell'operatore autorizzato o dell'organo di controllo, oppure fino all'inizio della fase di chiusura della seduta nella quale la proposta è stata immessa.

3. Ove non sia diversamente specificato, gli ordini si intendono conferiti dai committenti per esecuzione in asta a prezzo d'asta.

4. Le proposte ineseguite nella fasi di asta, totalmente o parzialmente, sono automaticamente convertite dal sistema in proposte nella fase di sottoscrizione, con le modalità indicate all'art. 39.

Art. 36.

Proposte eseguibili in fase di sottoscrizione

1. Le proposte per l'esecuzione nella fase di sottoscrizione possono essere impartite esclusivamente «con limite di prezzo» e con le eventuali ulteriori modalità di esecuzione di cui al comma 2;

2. È consentito specificare le seguenti modalità di esecuzione delle proposte nella fasi di sottoscrizione:

a) la modalità di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'art. 35;

b) «tutto o niente» (TON): la proposta deve essere soddisfatta integralmente al momento della sua sottoscrizione; la presenza del parametro TON viene indicata sul book da apposito indicatore.

3. Gli operatori autorizzati possono limitare l'esposizione delle proprie proposte ad una quantità parziale; l'esistenza di ulteriori quantità è evidenziata con apposito indicatore.

4. Gli operatori autorizzati possono sottoscrivere, con le modalità indicate all'art. 40, proposte a prezzo limitato immesse dagli altri operatori autorizzati, generando automaticamente per ogni proposta sottoscritta il relativo contratto.

Capo III

SVOLGIMENTO DELLE CONTRATTAZIONI

Art. 37.

Modalità di ordinamento e priorità di esecuzione delle proposte

1. Il sistema provvede, per tutte le fasi della negoziazione, ad ogni immissione, variazione o cancellazione di proposte e alla conclusione di ciascun contratto, ad ordinare le proposte stesse su un apposito book in base al prezzo e alla priorità temporale, in ordine di prezzo decrescente per le compere e crescente per le vendite. Le proposte a prezzo d'asta sono esposte prima delle proposte a prezzo limitato e ordinate, tra loro, secondo la priorità temporale di immissione.

2. Gli ordini sono immessi nel sistema secondo le priorità di tempo risultanti dalle annotazioni di cui all'art. 12, comma 1, e sono eseguiti dal sistema stesso secondo le priorità di prezzo e di tempo.

Art. 38.

Determinazione del prezzo teorico di asta

1. Durante le fasi di pre-asta preventiva di pre-asta definitiva e di rinvio il sistema calcola ad intervalli di tempo regolari, per ogni titolo, il prezzo teorico di asta che risulta corrispondente:

a) al prezzo al quale è negoziabile la maggiore quantità di titoli; ovvero

b) al prezzo al quale sia negoziabile la quantità che produce la minor differenza fra il volume degli acquisti e delle vendite, qualora a prezzi diversi siano negoziabili pari quantità di titoli; ovvero

c) al prezzo, in presenza di pari quantità e eguali differenze fra il volume di acquisti e delle vendite, più prossimo all'ultimo prezzo valido di cui all'art. 2, ovvero al maggiore dei due prezzi qualora entrambi divergano dall'ultimo prezzo valido di una medesima percentuale.

Art. 39.

Validità del prezzo d'asta e regole per il cambio di fase

1. Il prezzo teorico d'asta definitiva e d'asta di rinvio, per ogni valore mobiliare, è idoneo e viene assunto come prezzo d'asta determinando la conclusione dei relativi contratti ed il successivo

passaggio dei valori mobiliari alla fase di sottoscrizione, qualora siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

a) il rapporto percentuale tra la quantità scambiabile e la maggiore tra la quantità totale in compera o in vendita, fatta esclusione per le quantità relative alle proposte a prezzo limitato peggiore del prezzo d'asta, è superiore alla percentuale stabilita dall'organo di controllo;

b) la differenza tra il prezzo teorico d'asta e l'ultimo prezzo valido di cui all'art. 2, non supera la percentuale stabilita dall'organo di controllo.

2. Il sistema invia alla fase di rinvio i valori mobiliari per i quali:

a) non è possibile determinare il prezzo d'asta definitiva e la migliore proposta in acquisto o in vendita si discosta di una percentuale maggiore o uguale, rispetto all'ultimo prezzo valido di cui all'art. 2, di quella stabilita dall'organo di controllo;

b) siano presenti solo proposte a prezzo d'asta sia in acquisto sia in vendita e non è rispettata la condizione di cui al comma 1, lettera *a)*;

c) è possibile determinare il prezzo d'asta definitiva ma questo non rispetta i parametri di validità di cui al comma 1.

3. Il sistema invia alla fase di sottoscrizione i valori mobiliari per i quali:

a) il sistema ha determinato il prezzo d'asta definitiva o di rinvio dando luogo alla conclusione di contratti;

b) non è possibile determinare il prezzo d'asta definitiva o di rinvio e la migliore proposta in acquisto o in vendita si discosta di una percentuale minore rispetto all'ultimo prezzo valido di cui all'art. 2, di quella stabilita dell'organo di controllo;

c) sono presenti solo proposte a prezzo d'asta su un solo lato del book.

4. Il sistema invia alla fase di chiusura i valori mobiliari per i quali, al termine della fase di rinvio, si verifichino le condizioni di cui al comma 2.

5. Per i valori mobiliari di cui ai commi 3 e 4 per i quali il sistema determina il passaggio alla fase di sottoscrizione ovvero di chiusura, il prezzo d'asta assume valore nominale ovvero non viene rilevato secondo le regole e le modalità di cui alle norme di attuazione previste all'art. 84.

6. Nel caso di cui al comma 1, il sistema provvede a convertire le proposte ineseguite, in tutto o in parte, in proposte di sottoscrizione:

a) se immesse con limite di prezzo, con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria;

b) se immesse a prezzo d'asta, con detto prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.

7. Nei casi di cui al comma 3, le proposte a prezzo d'asta trasferite alla fase di sottoscrizione sono convertite in proposte a prezzo limitato e assumono come prezzo l'ultimo prezzo valido.

Art. 40.

Modalità di conclusione dei contratti nella fase di sottoscrizione

1. L'operatore autorizzato che sottoscrive una proposta accetta implicitamente tutte le condizioni della proposta stessa salvo quanto previsto al comma 2.

2. La quantità della proposta sottoscritta dall'operatore autorizzato è pari alla quantità visualizzata della proposta esposta, salvo che l'operatore stesso non specifichi una quantità minore comunque non inferiore al lotto minimo.

3. La sottoscrizione avviene rispettando l'ordinamento delle proposte secondo la priorità di prezzo e di tempo di immissione.

4. Nel caso in cui la migliore proposta presente sul book esponga il parametro TON e l'operatore intenda sottoscrivere una quantità inferiore a quella della proposta stessa, sono sottoscritte le proposte successive sino al raggiungimento della quantità richiesta.

5. Nel caso di sottoscrizione contemporanea di più proposte, la quantità che viene sottoscritta è pari alla somma delle quantità visualizzate delle proposte selezionate fatta salva la possibilità di sottoscrivere parzialmente la quantità dell'ultima proposta selezionata.

Art. 41.

Prezzo medio di sottoscrizione

1. Nella fase di chiusura il sistema calcola il prezzo medio di sottoscrizione che è pari al prezzo medio ponderato dell'intera quantità trattata nella fase di sottoscrizione.

Capo IV

INFORMAZIONI AGLI OPERATORI

Art. 42.

Informazioni durante le fasi di pre-asta

1. Nelle fasi di pre-asta e di rinvio gli operatori autorizzati possono prendere visione di tutte le proposte presenti sul book, relative a ciascun valore mobiliare, suddivise tra proposte in compera e in vendita, ordinate secondo le modalità di cui all'art. 37.

2. Il sistema rende inoltre disponibili almeno le seguenti informazioni:

ultimo prezzo valido;

ultimo prezzo teorico calcolato;

quantità totali in compera e in vendita;

quantità scambiabili in asta;

rapporto percentuale tra la quantità scambiabile e la maggiore tra le quantità totali in compera o in vendita, fatta esclusione per le quantità relative alle proposte a prezzo limitato peggiore del prezzo d'asta, con indicazione se l'eventuale quantità ineseguibile al prezzo d'asta sia in compera o in vendita;

indicatore della fase d'asta;

indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare;

ora di elaborazione richiesta.

Art. 43.

Informazioni nella fase di sottoscrizione

1. Nella fase di sottoscrizione, gli operatori autorizzati possono prendere visione del book, contenente le stesse informazioni di cui al comma 1, dell'art. 42. Il sistema fornisce apposita evidenza delle proposte che presentano quantità parzialmente visualizzata e parametro «tutto o niente».

2. Il sistema rende inoltre disponibili almeno le seguenti informazioni:

ultimo prezzo valido;

ultimo prezzo di sottoscrizione;

quantità e ora dell'ultimo contratto concluso;

indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare;

ora di elaborazione richiesta.

Art. 44.

Informazioni disponibili agli operatori in tutte le fasi della negoziazione

1. Durante le fasi di negoziazione gli operatori possono prendere visione delle seguenti informazioni elaborate dal sistema:

a) Dettaglio di ciascuna delle proprie proposte;

b) Sintesi di tutte le proprie proposte per singolo valore mobiliare

2. Durante la fase di sottoscrizione il sistema rende inoltre disponibile la visualizzazione di tutti i contratti conclusi dall'operatore richiedente su un singolo valore mobiliare.

3. I contratti conclusi vengono automaticamente registrati nel sistema con le indicazioni di cui all'art. 27, comma 1, e le relative informazioni sono messe a disposizione degli operatori per l'intera durata delle negoziazioni. Al termine della negoziazione, tali informazioni vengono automaticamente elaborate per la formazione dei listini ufficiali di borsa di cui al Titolo IV.

Art. 45.

Conferme degli eseguiti

1. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 12 del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare approvato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991, per ogni contratto concluso gli operatori devono immediatamente confermare ai propri committenti l'esecuzione dell'ordine, indicandone l'ora ed il numero del contratto.

TITOLO IV
INFORMAZIONE AL PUBBLICO E LISTINI UFFICIALI DI BORSA

Capo I

INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLA CONTRATTAZIONE CONTINUA

Art. 46.

Diffusione dei dati relativi ai contratti conclusi

1. Il sistema telematico delle borse valori fornisce al pubblico, per tutta la durata della contrattazione continua, dati aggiornati sui contratti conclusi, sia sotto forma di riepilogo dei diversi titoli trattati che in forma analitica per i singoli titoli. In quest'ultimo caso il sistema fornisce altresì le due migliori proposte di acquisto e vendita esistenti al momento sul mercato.

Art. 47.

Consultazione dei dati relativi ai contratti conclusi

1. Presso ciascuna borsa è consultabile un archivio che riporta, per ogni sessione di contrattazione continua e per ogni titolo, in ordine cronologico i contratti conclusi, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero progressivo assegnato dal sistema, dell'orario di conclusione del contratto, del prezzo fatto, delle quantità scambiate, della piazza di appartenenza delle parti contraenti e delle proposte che hanno dato vita ai contratti.

Art. 48.

Listino ufficiale di borsa

1. Il modello di listino ufficiale per i titoli negoziati mediante il sistema telematico espone per ogni titolo, tra gli altri, i seguenti dati riferiti ai contratti conclusi:

a) numero dei contratti, quantità totali trattate e relativo prezzo medio ponderato;

b) prezzo massimo registrato, ora di conclusione del contratto e relativa quantità trattata;

c) prezzo minimo registrato, ora di conclusione del contratto e relativa quantità di valori mobiliari trattati;

d) prezzo medio ponderato relativo all'ultimo dieci per cento della quantità trattata, con indicazione del numero dei contratti corrispondenti, ovvero, se detto prezzo non è determinabile, quello di cui alla lettera *a)*.

Art. 49.

Prezzo di riferimento

1. Il prezzo medio ponderato di cui alla lettera *d)* del precedente articolo viene assunto come prezzo di riferimento.

Art. 50.

Pubblicazione del listino ufficiale di borsa

1. Al termine della contrattazione continua il Consiglio di borsa, tenuto conto delle eventuali rettifiche effettuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 62, dispone la pubblicazione del listino di borsa della giornata.

Art. 51.

Prezzo ufficiale giornaliero

1. Ad ogni effetto di legge, il prezzo ufficiale giornaliero di ciascun titolo negoziato con il sistema di contrattazione continua è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità trattata di cui all'art. 48, lettera *a)*.

Capo II

INFORMAZIONI AL PUBBLICO SUL MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI E DEI TITOLI DI STATO QUOTATI

Art. 52.

Informativa nelle fasi della negoziazione

1. Al termine della fase di asta preventiva il sistema fornisce al pubblico informazioni relative a tutti i valori mobiliari negoziati sul MOT dando indicazione dei valori mobiliari ammessi alla fase di pre-asta definitiva e dei valori mobiliari inviati dal sistema alla fase di chiusura per mancanza di proposte. Per ogni valore mobiliare il sistema fornisce almeno le seguenti informazioni:

indicatore di asta preventiva;

ultimo prezzo valido;

prezzo determinato nell'asta;

quantità scambiabile al prezzo d'asta con l'indicazione di quale lato del book presenta la quantità prevalente;

indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare.

2. Nella fase di pre-asta definitiva il sistema telematico fornisce al pubblico ad intervalli di tempo regolari e per i soli valori mobiliari ammessi a detta fase almeno le seguenti informazioni:

ultimo prezzo teorico d'asta calcolato;

quantità scambiabile all'ultimo prezzo teorico d'asta con l'indicazione di quale lato del book presenta la quantità prevalente;

orario di conclusione dell'ultimo contratto;

indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare;

3. Al termine delle fasi di asta definitiva e di asta di rinvio il sistema telematico fornisce al pubblico informazioni relative ai valori mobiliari ammessi a ciascuna di esse dando indicazione della fase successiva a cui i singoli valori mobiliari sono inviati dal sistema stesso in base alle regole di cui all'art. 39. Per ogni valore mobiliare il sistema telematico fornisce almeno le seguenti informazioni:

indicatore della fase di asta;

prezzo determinato nell'asta;

quantità totale scambiata al prezzo d'asta;

controvalore scambiato in asta;

numero di contratti conclusi in fase di asta;

indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare.

4. Nella fase di sottoscrizione il sistema telematico fornisce ad intervalli di tempo determinati le informazioni relative ai soli valori mobiliari ammessi in detta fase. Per ogni valore mobiliare il sistema telematico fornisce almeno le seguenti informazioni:

prezzo e quantità dell'ultimo contratto concluso;

prezzo e quantità della migliore proposta in acquisto;

prezzo e quantità della migliore proposta in vendita;

ultimo prezzo e quantità sottoscritta;

orario di aggiornamento delle informazioni fornite.

5. Nella fase di chiusura il sistema telematico fornisce per ogni valore mobiliare almeno le seguenti informazioni:

prezzo determinato d'asta;

prezzo medio di sottoscrizione;

quantità, controvalore scambiato e numero di contratti conclusi in sottoscrizione;

indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare.

Art. 53

Consultazione dei dati relativi ai contratti conclusi

1. Presso ciascuna borsa è consultabile un archivio che riporta, per ogni fase delle negoziazioni sul MOT e per ogni titolo, in ordine cronologico i contratti conclusi, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero progressivo assegnato dal sistema, dell'orario di conclusione del contratto, del prezzo fatto, delle quantità scambiate, della piazza di appartenenza delle parti contraenti e delle proposte che hanno dato vita ai contratti.

Art. 54

Listino ufficiale di borsa dei valori mobiliari negoziati sul MOT

1. Il modello di listino ufficiale per i valori mobiliari negoziati mediante MOT espone per ogni titolo almeno i seguenti dati sui contratti conclusi:

a) ultimo prezzo valido, di cui all'art. 2, con l'indicazione della data;

b) il prezzo d'asta determinatosi nell'ultima asta definitiva o di rinvio conclusa;

c) il prezzo d'asta definitiva o di rinvio della giornata con l'indicazione delle rispettive quantità scambiate;

d) il prezzo medio di sottoscrizione della giornata con l'indicazione della quantità totale scambiata in detta fase.

2. Al termine delle fasi della negoziazione il Consiglio di borsa, tenuto conto delle eventuali rettifiche effettuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 62, dispone la pubblicazione del listino di borsa della giornata.

Art. 55

Prezzo ufficiale giornaliero

1. Ad ogni effetto di legge, il prezzo ufficiale giornaliero di ciascun titolo negoziato sul MOT è dato dal prezzo di asta e, in mancanza di questo, dal prezzo medio di sottoscrizione di cui all'art. 41.

Capo III

INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE CONTRATTAZIONI ALLE GRIDA

Art. 56

Diffusione dei dati relativi ai contratti conclusi alle grida

1. Il sistema telematico assicura la contemporanea diffusione presso tutte le borse dei dati concernenti l'ora, il prezzo e le quantità provvisorie relativi ai contratti conclusi alle grida presso le singole borse, sia nella fase di chiamata «al listino» che nelle fasi di «durante» precedenti e successive alla chiamata al listino.

Art. 57

Formazione dei listini ufficiali di borsa

1. Le denunce giornaliere al Consiglio dei contratti conclusi alle grida dagli operatori sono sostituite dalle immissioni nel sistema telematico di tutti gli elementi richiesti dalle vigenti disposizioni per le dichiarazioni scritte.

2. Ai fini della compilazione del listino ufficiale, il Consiglio esercita le competenze delegate ai sensi della delibera n. 6800 del 26 gennaio 1993, disponendo al termine della seduta, se del caso, le necessarie rettifiche o cancellazioni.

Capo IV

INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE NOTIZIE CHE HANNO INTERESSE PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Art. 58.

Diffusione delle notizie

1. Il sistema telematico diffonde al pubblico le informazioni comunicate, ai sensi dei regolamenti approvati con delibere Consob n. 5552 e n. 5553 del 14 novembre 1991, all'organo del mercato regolamentato incaricato della gestione e della diffusione delle informazioni, nonché le altre informazioni delle quali la Consob richieda la comunicazione a tale organo per la diffusione al pubblico a mezzo del sistema stesso.

Capo V

ARCHIVIAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA NEGOZIAZIONE

Art. 59

Archiviazione giornaliera dei dati di negoziazione

1. Tutti i dati immessi nel sistema dagli operatori autorizzati al termine della giornata sono inseriti in un archivio generale, contenente separatamente:

a) i dati relativi ai contratti conclusi sia con il sistema di contrattazione continua che alle grida, completi delle indicazioni rispettivamente previste agli art. 27, 68 e 73;

b) i dati relativi ai contratti conclusi sul MOT, completi delle indicazioni di cui all'art. 27;

c) i dati relativi alle proposte ineseguite, revocate o modificate immesse sul sistema di contrattazione continua e sul MOT.

2. L'archivio generale viene mantenuto a disposizione della Consob per un periodo di otto anni dalla conclusione dell'anno borsistico di riferimento.

Art. 60.

Accesso agli archivi

1. L'accesso ai dati di cui all'art. 59, comma 1, lettera *c)*, è riservato esclusivamente alla Consob.

2. L'archivio di cui all'art. 59, comma 1, limitamente ai dati di cui alle lettere *a)* e *b)*, è consultabile dal Consiglio di borsa previa autorizzazione della Consob.

TITOLO V

SUPERVISIONE DEL MERCATO

Capo I

CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLA CONTRATTAZIONE CONTINUA E DELLE NEGOZIAZIONI SUL MOT

Art. 61.

Controlli automatici della regolarità delle contrattazioni

1. La Consob determina, con le norme di attuazione di cui all'art. 84, le condizioni generali di negoziazione (parametri) richieste per il controllo automatico da parte del sistema della regolarità delle negoziazioni sulla contrattazione continua e sul MOT.

2. Per la sola contrattazione continua, il sistema verifica costantemente il rispetto di tali parametri e, in caso contrario, procede automaticamente alla sospensione della fase della contrattazione continua in corso, per i titoli interessati.

3. I parametri suddetti sono stabiliti in via generale, anche per categorie di titoli, e hanno carattere permanente. L'organo di controllo di cui all'art. 62 può, tuttavia, modificare detti parametri, per uno o più titoli in modo da consentire lo svolgimento delle contrattazioni.

Art. 62.

Interventi della Consob

1. La Consob esercita la diretta vigilanza sul sistema di contrattazione continua e sul MOT mediante il proprio competente Ufficio «organo di controllo» dotato di appositi terminali abilitati, in via esclusiva alle funzioni di controllo del mercato.

2. La Consob può intervenire sul sistema di contrattazione continua e sul MOT per disporre, tra l'altro la temporanea sospensione delle contrattazioni:

a) qualora siano rilevabili andamenti anomali delle contrattazioni di un titolo;

b) qualora si renda necessario acquisire informazioni in merito a particolari situazioni di mercato di un titolo;

c) qualora ricorrano motivi tecnici o altre circostante che non garantiscano il regolare funzionamento;

d) limitatamente alle contrattazioni sul sistema di contrattazione continua, in caso di circostanziata segnalazione, da parte di operatori che si ritengono danneggiati da comportamenti irregolari di altri operatori al termine della fase di preapertura di un titolo.

3. La Consob può anche procedere alla temporanea sospensione di un operatore autorizzato, sia su richiesta di quest'ultimo, sia quando detta sospensione si renda necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle contrattazioni sul sistema di contrattazione continua e sul MOT.

4. La Consob può disporre, entro il termine della stessa seduta di borsa, su concorde richiesta motivata dagli operatori contraenti, la cancellazione di contratti conclusi tramite il sistema telematico delle borse valori.

Art. 63.

Delega dei poteri di controllo

1. La Consob può delegare in tutto o in parte al Consiglio di borsa l'esercizio dei poteri di cui all'art. 62.

2. Con la delibera di delega la Consob stabilisce criteri e direttive per l'esercizio dei poteri delegati.

3. La delega è revocabile in qualsiasi momento.

Art. 64.

Supervisione tecnica

1. Il Consiglio provvede, attraverso una propria struttura di supervisione tecnica, al controllo del funzionamento della rete e delle apparecchiature del sistema di contrattazione continua e del MOT, dando prontamente comunicazione all'organo di controllo di cui all'art. 62 delle anomalie riscontrate.

2. Nel caso in cui la gestione ed il controllo del sistema di contrattazione continua e del MOT, sia affidata a terzi in virtù di atto di concessione, gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 sono adempiuti dal concessionario.

Art. 65.

Rapporti con il Consiglio di Borsa

1. L'organo di controllo può disporre che i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 62 per i titoli negoziati con il sistema di contrattazione continua e per quelli negoziati sul MOT si estendano alle altre categorie di titoli dello stesso emittente quotate ufficialmente anche se negoziate con il sistema della chiamata «alle grida».

2. Su segnalazione di provvedimenti di sospensione delle contrattazioni o di rinvio della chiamata al listino adottati localmente dal Consiglio di borsa, l'organo di controllo può disporre la sospensione della contrattazione continua per gli eventuali altri titoli collegati a quelli oggetto del provvedimento.

3. Tutti i messaggi relativi ai provvedimenti di cui ai commi precedenti sono trasmessi mediante il sistema telematico delle borse.

Art. 66.

Casi di malfunzionamento del sistema

1. Nel caso in cui un malfunzionamento del sistema telematico comporti l'esclusione dalle negoziazioni di uno o più operatori, questi possono proseguire le contrattazioni mediante i terminali «pubblici» presenti nei locali di borsa.

2. Qualora il malfunzionamento comporti l'esclusione di tutti gli operatori di una o più borse, questi potranno rivolgersi all'organo di controllo di cui all'art. 62 per ottenere la sospensione ovvero la cancellazione di tutte le loro proposte non ancora negoziate.

3. L'organo di controllo di cui all'art. 62 può disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni qualora il malfunzionamento del sistema dovesse coinvolgere un significativo numero di operatori.

TITOLO VI

RISCONTRO GIORNALIERO DEI CONTRATTI

Capo I

SISTEMA DI RISCONTRO E RETTIFICA GIORNALIERI DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO TITOLI QUOTATI IN BORSA NEGOZIATI A TERMINE LIQUIDATI NELLA LIQUIDAZIONE MENSILE GARANTITA.

Art. 67.

Funzioni del sistema

1. Ai fini della individuazione dei contratti conclusi sia mediante il sistema di contrattazione continua che mediante il sistema di contrattazione alle grida, gli operatori autorizzati e gli altri soggetti di cui all'art. 69 si avvalgono, in conformità alle disposizioni contenute nelle specifiche norme di attuazione del sistema di riscontro e rettifiche, per completare, entro il secondo giorno di borsa aperta successivo a quello di contrattazione, la spunta dei contratti e delle relative operazioni accessorie (compensi).

2. Il sistema provvede a determinare i saldi bilaterali degli aderenti alla liquidazione garantita e alla loro presentazione, in via esclusiva, alle stanze di compensazione.

Art. 68.

Dichiarazione degli operatori autorizzati

1. I dati relativi ai contratti conclusi dagli operatori autorizzati mediante il sistema di contrattazione in continua sono giornalmente completati, entro l'orario stabilito, a cura degli operatori stessi, con le indicazioni relative all'eventuale vendita allo scoperto, alla eventuale ricopertura di precedenti vendite allo scoperto e alla tipologia del committente.

2. I dati relativi ai contratti conclusi dagli operatori autorizzati con modalità di negoziazione diverse dalla contrattazione continua sono giornalmente dichiarati dagli operatori medesimi al sistema telematico entro l'orario stabilito. Le dichiarazioni contengono, per ogni contratto concluso, le indicazioni necessarie al riscontro del contratto stesso e sono giornalmente completate con l'indicazione relativa all'eventuale vendita allo scoperto, alla eventuale ricopertura di precedenti vendite allo scoperto e alla tipologia del committente.

3. Le dichiarazioni relative alla risposta premi e ai contratti di riporto possono essere effettuate in qualsiasi giorno del calendario borsistico entro il termine massimo del giorno successivo a quello fissato nel calendario di borsa.

4. Le dichiarazioni relative alle operazioni accessorie (compensi) possono essere effettuate in qualsiasi giorno del calendario borsistico entro il termine massimo del secondo giorno precedente a quello previsto dal calendario di borsa per la correzione errori.

Art. 69.

Dichiarazione dei committenti

1. I committenti che provvedono alla liquidazione dei contratti nei confronti degli operatori autorizzati, anche per conto di propria clientela, dichiarano detti contratti al sistema telematico, entro gli orari stabiliti nelle norme di attuazione del presente regolamento.

2. Le dichiarazioni contengono, per ogni contratto concluso, le indicazioni necessarie al riscontro del contratto stesso e sono giornalmente completate con l'indicazione relativa all'eventuale vendita allo scoperto, alla eventuale ricopertura di precedenti vendite allo scoperte e alla tipologia del committente.

3. Le dichiarazioni relative alla risposta premi e ai contratti di riporto possono essere effettuate in qualsiasi giorno del calendario borsistico entro il termine massimo del giorno successivo a quello fissato nel calendario di borsa.

4. Le dichiarazioni relative alle operazioni accessorie (compensi) possono essere effettuate in qualsiasi giorno del calendario borsistico entro il termine massimo del secondo giorno precedente a quello previsto dal calendario di borsa per la correzione errori.

Art. 70.

Riscontro dei contratti conclusi

1. Il sistema telematico esegue il riscontro automatico dei dati forniti dagli operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 69 entro il giorno successivo a quello di negoziazione segnalando, entro gli orari previsti, le eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere, per le conseguenti rettifiche.

2. I contratti e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema non sono più modificabili da parte dei dichiaranti.

3. Le rettifiche di cui al comma 1 possono essere eseguite entro il termine massimo del secondo giorno successivo a quello di negoziazione, ovvero di segnalazione da parte degli operatori autorizzati e dei committenti di cui all'art. 69, comma 1.

Art. 71.

Mancato riscontro delle operazioni

1. I contratti e le operazioni accessorie segnalati dal sistema ai dichiaranti di cui agli articoli 68 e 69 per la rettifica, e da questi non rettificati entro il secondo giorno successivo a quello di negoziazione, sono inseriti nell'archivio del sistema telematico con apposita evidenza finale di «operazioni non riscontrate» e vengono segnalati agli interessati ed alla Consob.

Capo II

SISTEMA DI RISCONTRO E RETTIFICA GIORNALIERI DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO AZIONI E WARRANT QUOTATI IN BORSA NEGOZIATI A CONTANTE LIQUIDATI NELLA LIQUIDAZIONE A CONTANTE GARANTITA.

Art. 72.

Funzioni del sistema

1. Il sistema consente il riscontro e la rettifica dei contratti aventi ad oggetto azioni e warrant quotati in borsa negoziati a contante e delle relative operazioni accessorie (compensi) rispettivamente stipulati ed effettuate dagli operatori autorizzati e dagli altri intermediari aderenti alla liquidazione a contante garantita.

2. Il sistema, inoltre, procede alla determinazione dei saldi bilaterali, preventivamente riscontrati, delle operazioni di cui sopra ai fini della loro presentazione, in via esclusiva, alle stanze di compensazione.

Art. 73.

Dichiarazioni degli operatori autorizzati

1. I dati relativi ai contratti conclusi dagli operatori mediante il sistema di contrattazione continua sono giornalmente completati con le indicazioni relative alla eventuale vendita allo scoperto, alla eventuale ricopertura di precedenti vendite allo scoperto e alla tipologia del committente, entro l'orario stabilito del giorno di contrattazione.

2. I dati inerenti ai contratti conclusi dagli operatori con modalità diverse dalla contrattazione continua sono giornalmente dichiarati dagli operatori medesimi al sistema telematico entro l'orario stabilito del giorno di contrattazione. Le dichiarazioni relative ai contratti contengono le indicazioni necessarie al riscontro del contratto stesso e sono giornalmente completate con le indicazioni di cui al comma 1 e con l'indicazione del mercato di negoziazione.

3. Il sistema consente altresì che siano dichiarati contratti aventi data di eseguito il giorno precedente a quello di dichiarazione al sistema. Le relative dichiarazioni sono inserite nel sistema entro l'orario stabilito e sono completate con le indicazioni di cui al comma 1 e con l'indicazione del mercato di negoziazione.

4. Le dichiarazioni relative alla risposta dei contratti a premio a contante possono essere effettuate dal giorno successivo a quello di dichiarazione al sistema del relativo contratto a premio e fino al giorno previsto dal calendario di borsa per la risposta premi.

5. Le dichiarazioni relative alle operazioni di estinzione anticipata dei contratti di riporto a contante possono essere effettuate dal primo al nono giorno successivo a quello di dichiarazione del relativo contratto di riporto al sistema.

6. Il sistema consente che siano dichiarate operazioni accessorie (compensi) sino al secondo giorno antecedente quello di liquidazione.

Art. 74.

Dichiarazioni dei committenti

1. I committenti di cui all'art. 69, comma 1, dichiarano al sistema telematico i contratti conclusi nei confronti degli operatori autorizzati, anche per conto della loro clientela, e le operazioni accessorie secondo le modalità e nei termini previsti all'art. 73, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 75.

Data di liquidazione dei contratti e delle operazioni accessorie dichiarati al sistema

1. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita e alle operazioni accessorie (compensi), quale data di liquidazione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito.

2. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di riporto, quale data di liquidazione dell'accensione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito e, quale data di liquidazione dell'estinzione, il quindicesimo giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito.

3. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita a premio a contante, quale data di liquidazione dell'importo del premio, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito.

4. Il sistema, in caso di estinzione anticipata del contratto di riporto a contante, attribuisce automaticamente al contratto stesso, quale data di liquidazione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello di estinzione.

5. Il sistema, in caso di esercizio anche anticipato, attribuisce automaticamente al contratto di compravendita derivante dall'esito del premio a contante, quale data di liquidazione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello di esercizio.

Art. 76.

Riscontro dei contratti conclusi

1. Il sistema esegue il riscontro automatico dei contratti dichiarati dagli operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 69, comma 1, entro il giorno successivo a quello della data di eseguito segnalando le eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche.

2. Il sistema esegue il riscontro automatico delle operazioni accessorie dichiarate dagli operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 69, comma 1, fino al secondo giorno antecedente la data di liquidazione segnalando le eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche.

3. I contratti e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema non sono più modificabili da parte dei dichiaranti.

4. I contratti conclusi per il tramite del sistema di contrattazione in continua sono automaticamente riscontrati dal sistema e possono essere cancellati esclusivamente dalla Consob secondo le modalità previste all'art. 62, comma 4.

5. I contratti conclusi con modalità diverse dalla contrattazione continua e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema possono essere cancellati da parte di entrambi i dichiaranti esclusivamente nello stesso giorno di comunicazione al sistema. In tal caso il sistema fornisce alla Consob apposita segnalazione relativa ai contratti ed alle operazioni accessorie riscontrati e cancellati.

6. Le dichiarazioni relative alla risposta premi anticipata e all'estinzione anticipata del contratto di riporto non sono soggette a riscontro se effettuate dal compratore del premio ovvero dal riportatore entro l'orario (ora del sistema) stabilito dalla Consob. In tal caso il sistema genera automaticamente una dichiarazione uguale e contraria per il venditore del premio o per il riportato. Oltre l'ora stabilita la dichiarazione di esito o di estinzione anticipati ha effetto solo se comunicata da entrambi i contraenti e riscontrata dal sistema.

7. Le rettifiche di cui al comma 1 relative ai contratti dichiarati debbono essere eseguite entro l'orario stabilito del giorno successivo alla data di eseguito del contratto.

8. Le rettifiche di cui al comma 2 relative alle operazioni accessorie devono essere eseguite entro l'orario stabilito del secondo giorno antecedente la data di liquidazione delle operazioni stesse.

Art. 77.

Mancato riscontro delle operazioni

1. I contratti segnalati per la rettifica dal sistema ai dichiaranti ai sensi dell'art. 76, comma 1, e da questi non rettificati entro l'orario stabilito del giorno successivo alla data di eseguito sono automaticamente stornati dal sistema. In tal caso il sistema provvede ad effettuare apposita segnalazione alla Consob e ai dichiaranti dei contratti stornati.

2. Le operazioni accessorie segnalate per la rettifica dal sistema ai dichiaranti ai sensi dell'art. 76, comma 2, e da questi non rettificati entro l'orario stabilito del secondo giorno antecedente la data di liquidazione sono automaticamente stornate dal sistema e comunicate ai dichiaranti.

Art. 78.

Archiviazione dei contratti conclusi ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 1/1991, a prezzi diversi da quelli di borsa o con scadenza superiore a quella automaticamente attribuita dal sistema.

1. Il sistema individua ed archivia i contratti di compravendita conclusi ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge n. 1/1991 (compravendite di blocchi), a prezzi diversi da quelli di borsa o con scadenza diversa da quella di cui all'art. 75, comma 1.

2. Ai fini della determinazione dello scostamento dal prezzo di borsa:

se nel corso della seduta di borsa le contrattazioni su un titolo hanno dato luogo a due o più prezzi, si considerano effettuate a prezzi diversi da quelli di borsa le compravendite di blocchi il cui prezzo non è compreso nell'intervallo definito dal prezzo massimo rilevato in borsa maggiorato di una percentuale stabilita dalla Consob e dal prezzo minimo rilevato in borsa diminuito della stessa percentuale;

se nel corso della giornata le contrattazioni su un titolo hanno dato luogo ad un solo prezzo, si considerano effettuate a prezzi diversi da quelli di borsa le compravendite di blocchi il cui prezzo non è compreso nell'intervallo definito dal prezzo rilevato in borsa maggiorato o diminuito della stessa percentuale di cui sopra;

se nel corso della giornata non si sono registrate contrattazioni su un titolo, le compravendite di blocchi si considerano effettuate a prezzi diversi da quelli di borsa.

3. Nel caso di insolvenza di un aderente alla liquidazione a contante garantita, il sistema comunica alla Banca d'Italia le informazioni necessarie alla determinazione dei saldi multilaterali dell'insolvente e delle sue controparti al netto dei contratti di compravendita di cui al comma 1.

TITOLO VII

SISTEMA DI SUPPORTO INFORMATIVO AL MERCATO DEI RIPORTI A CONTANTE

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 79.

Funzioni del sistema

1. Il sistema consente agli utenti, tramite apposite pagine telematiche, l'esposizione e la gestione di proposte di contratti di riporto a contante, sia in qualità di riportato che di riportatore.

2. Il sistema non consente la conclusione automatica dei contratti di riporto di cui al comma 1.

Art. 80.

Utenti del sistema

1. Sono abilitati ad esporre proposte di contratti di riporto a contante sul sistema gli agenti di cambio, le banche e le società di intermediazione mobiliare autorizzate allo svolgimento dell'attività di finanziamento dei contratti di borsa, aderenti alla liquidazione a contante garantita.

Art. 81.

Modalità di immissione e di gestione delle proposte

1. Durante l'orario di funzionamento del sistema, gli utenti immettono le proposte di contratti di riporto a contante indicando: il codice del titolo; il segno del contratto a seconda che l'utente intenda assumere la posizione di riportato o di riportatore; la quantità di azioni e dei warrant richiesti o offerti a riporto; il prezzo espresso in tasso nominale annuo nel caso in cui l'interesse sia a favore del riportatore o in lire per azione nel caso in cui l'interesse sia a favore del riportato.

2. Le proposte esposte sul sistema sono impegnative per il proponente sino a cancellazione. Conseguentemente, a seguito della conclusione di ciascun contratto di riporto, l'utente è tenuto ad aggiornare o a cancellare le proprie proposte esposte sul titolo interessato. Alla chiusura del servizio, il sistema procede automaticamente a cancellare le proposte ancora esposte.

3. Ciascun utente può cancellare le proprie proposte di contratti di riporto a contante, sia singolarmente per azione o warrant, sia globalmente per tutte le azioni e warrant sui quali abbia esposto proposte. Ciascun utente può, inoltre, variare le proprie proposte anche limitatamente alle sole indicazioni relative alla quantità e al prezzo.

Art. 82

Funzioni di informazione del sistema

1. Il sistema permette a ciascun utente di avere visione per ciascun titolo delle proposte esposte, in ordine di prezzo crescente per le quantità domandate a riporto e decrescente per le quantità offerte a riporto. In presenza di uguale prezzo, l'ordinamento è decrescente per quantità e, a parità di quantità, è decrescente per ordine di inserimento.

2. Durante l'orario di funzionamento, il sistema fornisce per ciascun titolo tramite la funzione di cui all'art. 46, informazioni al pubblico relativamente alle migliori proposte in domanda ed in offerta, indicando i relativi prezzi e quantità.

3. Ai fini della pubblicazione del listino ufficiale di borsa, il sistema fornisce, relativamente ai contratti di riporto a contante, per ciascun titolo e per ciascuna giornata di borsa il volume complessivamente trattato, il numero di contratti conclusi, il prezzo medio ponderato, il prezzo minimo ed il prezzo massimo distinti tra contratti in cui l'interesse è pagato a favore del riportatore (riporti) e contratti in cui l'interesse è pagato a favore del riportato (deporti).

Art. 83

Interventi della Consob sullo svolgimento delle contrattazioni

1. La Consob, tramite apposita funzione, inibisce l'inserimento delle proposte degli utenti per i quali siano stati adottati provvedimenti di esclusione dalle borse valori o di sospensione cautelare da una o più delle attività d'intermediazione mobiliare ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1/1991, sia venuta meno la qualità di aderente alla liquidazione a contante garantita o che siano stati sospesi dal servizio di negoziazione in continua. Le proposte dell'utente nei confronti del quale la Consob abbia operato il suddetto intervento sono automaticamente cancellate dal sistema.

2. Per ciascuna seduta di borsa, il sistema registra automaticamente tutte le informazioni immesse sul sistema stesso e le tiene a disposizione della Consob su supporti magnetici.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 84.

Norme di attuazione

1. Con apposita delibera la Consob stabilisce le norme di attuazione del presente regolamento.

94A4897

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994), **coordinato con la legge di conversione 27 luglio 1994, n. 472** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 dicembre 1993, n. 488, 29 gennaio 1994, n. 76, e 31 marzo 1994, n. 217». I DD.LL. n. 488/1993, n. 76/1994 e n. 217/1994, riguardanti, i primi due, attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, e, il terzo, attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 1° febbraio 1994, n. 77 del 2 aprile 1994 e n. 126 del 1° giugno 1994).

Art. 1.

1. Sono resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, incluse quelle derivanti da cessioni di proprietà e dei relativi redditi, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dal Governo e dalle pubbliche amministrazioni della Libia o da una impresa libica.

2. È vietato porre a disposizione del Governo, delle pubbliche amministrazioni della Libia o di una impresa libica fondi o risorse finanziarie.

3. Per impresa libica si intende qualsiasi impresa commerciale, industriale o di gestione di servizi di pubblica utilità, ovunque situata o stabilita, che risulti posseduta o controllata direttamente o indirettamente:

a) dal Governo o da amministrazioni pubbliche della Libia;

b) ovvero da qualunque «entità», ovunque situata o organizzata, posseduta o controllata dal Governo libico o da pubbliche amministrazioni libiche;

c) ovvero da qualunque persona che agisca per conto del Governo libico o di pubbliche amministrazioni libiche, o per conto di qualunque «entità» di cui alla lettera b).

4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai fondi o alle altre risorse finanziarie derivanti dalla vendita o dalla fornitura di petrolio, di prodotti petroliferi, inclusi il gas naturale ed i prodotti da esso derivati, o di prodotti e di beni agricoli, che traggono la loro origine dalla Libia e che sono esportati da quel Paese successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che detti fondi siano versati in conti bancari separati ed esclusivamente destinati a tale scopo.

5. Ai conti bancari dell'ambasciata e dei consolati libici in Italia non si applicano i divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermo restando che i detti conti possono essere utilizzati esclusivamente per le esigenze istituzionali di tali rappresentanze.

6. Gli istituti di credito sono tenuti a fornire al Ministero del tesoro, a partire dal maggio 1994, l'indicazione dei movimenti dei conti intrattenuti presso di essi dai soggetti di cui al comma 1 verificatisi nel mese precedente.

7. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti nei confronti di residenti, assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma.

Art. 2.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed ai due regolamenti n. 3274 e n. 3275 del Consiglio dell'Unione europea approvati in data 29 novembre 1993 (*a*).

2. Le garanzie e le controgaranzie, a qualunque titolo connesse con le transazioni rese inesigibili dalle misure restrittive stabilite con il presente decreto e con il regolamento n. 3275 del Consiglio dell'Unione europea del 29 novembre 1993 (*a*), sono estinte a decorrere dalla data in cui le garanzie potrebbero essere fatte valere. Devono considerarsi anche definitivamente estinte le garanzie e le controgaranzie finanziarie cui si applica il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3541 del 7 dicembre 1992, relativo all'Iraq (*b*).

3. Nei confronti dei soggetti che in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussistono l'indisponibilità ed i divieti di cui all'articolo 1, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei due regolamenti n. 3274 e n. 3275 approvati dal Consiglio dell'Unione europea in data 29 novembre 1993 (*a*), nonché alle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3541 del 7 dicembre 1992 (*b*).

4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (*c*).

(*a*) Il regolamento n. 3274/93, che impedisce la fornitura di taluni beni e servizi alla Libia, e il regolamento n. 3275/93, che vieta di accogliere le richieste in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 883 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L295 del 30 novembre 1993 e ripubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 10 gennaio 1994, 2ª serie speciale.

(*b*) Il regolamento CEE n. 3541/92, che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L361 del 10 dicembre 1992 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 14 gennaio 1993, 2ª serie speciale.

(*c*) Il titolo II del testo unico approvato con D.P.R. n. 148/1988 reca disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie (contenute nel capo I, articoli da 25 a 29) e l'applicazione delle sanzioni amministrative (contenute nel capo II, articoli da 30 a 32).

Art. 3.

1. Deroghe alle disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, possono essere disposte, su richiesta degli interessati e a tutela di interessi italiani sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Conservano efficacia i decreti di deroga emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Resta fermo il divieto di compiere atti di disposizione e transazioni a qualsiasi titolo effettuati sul capitale o sulle partecipazioni, di corrispondere utili o di eseguire qualsiasi altra operazione qualora le fattispecie sopra indicate comportino in qualunque modo trasferimento di fondi o di altre attività in favore di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. L'interessato dovrà dare preventiva comunicazione ai Ministeri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con

l'estero di ogni cambiamento concernente gli assetti proprietari, che non rientri fra quelli vietati, nonché di ogni modifica della composizione degli organi amministrativi.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto e quelle del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230 (*a*), concernenti i divieti e le sanzioni nei confronti della Libia e degli Stati della ex Jugoslavia, cessano di avere efficacia dalla data in cui saranno sospese o revocate le misure stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in applicazione delle quali sono state emanate.

(*a*) Il D.L. n. 144/1993 reca norme sull'embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia.

Art. 5.

1. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230 (*a*), dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*2-bis.* Ai fini delle ispezioni previste dagli articoli 2 e 3, il comandante della nave, o chi ne fa le veci, è tenuto, a richiesta e secondo le istruzioni dei nuclei ispettivi, a mettere a disposizione il carico depositandolo nelle aree indicate, nonché ad esibire le carte e i documenti di bordo ed a fornire *tutte le informazioni necessarie.*».

2. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230 (*a*), dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«*3-bis.* Ove i soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2-*bis*, non vi provvedano tempestivamente, l'autorità preposta all'esecuzione dell'ispezione adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio, anche a mezzo di imprese appositamente incaricate mediante affidamento a trattativa privata. La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è notificata agli interessati per il pagamento, a norma dell'articolo 3-*bis*, comma 1.

3-ter. Ove i soggetti tenuti a sostenere gli oneri di cui al presente articolo non vi provvedano tempestivamente, la prefettura territorialmente competente può anticipare le spese necessarie, sulla base della documentazione giustificativa delle competenti amministrazioni, fatta salva la rivalsa nei confronti dei soggetti summenzionati. *Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le spese derivanti dalle operazioni di fermo, ispezione e sequestro effettuate in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite numeri 713/1991, 757/1992, 787/1992 e 820/1993 prima dell'entrata in vigore del presente decreto.*

3-quater. Per le finalità di cui al comma 3-*ter*, è autorizzata la spesa di lire *due miliardi* per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. Le somme occorrenti, nei limiti dell'importo suddetto, sono versate alla contabilità speciale delle prefetture interessate. Le somme successivamente recuperate verranno versate al bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

(*a*) L'art. 3-*bis* e l'art. 7 del D.L. n. 144/1993 (Embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia), come sopra modificati, sono così formulati:

«Art. 3-*bis*. — 1. I provvedimenti di sequestro e di confisca delle merci e dei mezzi di trasporto sono notificati al comandante o conduttore del mezzo e ai soggetti che nei documenti di trasporto, di bordo e commerciali sono indicati come vettori, proprietari, armatori, o ai loro rappresentanti o raccomandatari, ai rispettivi recapiti ivi indicati. Per i soggetti titolari dei diritti sulle merci e sui mezzi di trasporto i cui nominativi o recapiti non risultino nei documenti summenzionati vale a tutti gli effetti la notifica ai comandanti o conduttori dei mezzi stessi.

2. Ai procedimenti di sequestro, custodia dei mezzi sequestrati, confisca e vendita dei mezzi confiscati ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto si applicano le disposizioni del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, in quanto compatibili.

2-bis. *Ai fini delle ispezioni previste dagli articoli 2 e 3, il comandante della nave, o chi ne fa le veci, è tenuto, a richiesta e secondo le istruzioni dei nuclei ispettivi, a mettere a disposizione il carico depositandolo nelle aree indicate, nonché ad esibire le carte e i documenti di bordo ed a fornire tutte le informazioni necessarie*».

«Art. 7. — 1. Gli oneri comunque connessi ai fermi, alle ispezioni, agli accertamenti, ai sequestri e alle confische previsti dal presente decreto restano a carico dei soggetti titolari dei diritti relativi ai mezzi di trasporto sottoposti alle suddette misure, e alle merci trasportate.

2. Il rilascio delle navi previsto dagli articoli 2 e 3 è subordinato alla presentazione della dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 aprile 1977, n. 135, attestante la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese indicate al comma 1.

3. Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti adottati dalle autorità competenti in esecuzione delle risoluzioni dell'ONU, dei regolamenti comunitari e delle decisioni della CECA in materia di embargo nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia.

3-bis. *Ove i soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'art.* 3-bis, *comma* 2-bis, *non vi provvedano tempestivamente, l'autorità preposta all'esecuzione dell'ispezione adotta i provvedimenti necessari per*

l'esecuzione d'ufficio, anche a mezzo di imprese appositamente incaricate mediante affidamento a trattativa privata La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è notificata agli interessati per il pagamento, a norma dell art 3-bis, comma 1

3-ter *Ove i soggetti tenuti a sostenere gli oneri di cui al presente articolo non vi provvedano tempestivamente, la prefettura territorialmente competente può anticipare le spese necessarie, sulla base della documentazione giustificativa delle competenti amministrazioni, fatta salva la rivalsa nei confronti dei soggetti summenzionati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le spese derivanti dalle operazioni di fermo, ispezione e sequestro effettuate in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite numeri 713/1991, 757/1992, 787/1992 e 820/1993 prima dell'entrata in vigore del presente decreto*

3-quater. *Per le finalità di cui al comma 3-ter, è autorizzata la spesa di lire due miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. Le somme occorrenti, nei limiti dell'importo suddetto, sono versate alla contabilità speciale delle prefetture interessate. Le somme successivamente recuperate verranno versate al bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»*

Il D P R n 571/1982, citato nell'art 3-*bis*, reca norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n 689, concernente modifiche al sistema penale Il capo II di detto decreto (articoli da 3 a 19) riguardano le modalità del sequestro di cose, veicoli e natanti

La legge n · 135/1977 reca la disciplina della professione di raccomandatario marittimo Si trascrive il testo del relativo art. 3, citato nell'art. 7:

«Art 3 — Il raccomandatario, prima della partenza della nave straniera dal porto in cui egli opera, deve ottenere, dal suo mandante — armatore, noleggiatore o vettore — la disponibilità nel territorio italiano della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave nel porto stesso. Oltre che nei casi previsti dall'art. 181 del codice della navigazione, l'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alla nave straniera se, insieme alla dichiarazione integrativa di partenza prevista dall'art. 179 del codice di navigazione, il comandante non abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilità nel territorio italiano della somma.

Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del noleggiatore o del vettore, dal quale ha ricevuto il mandato. Se il mandato gli è stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche il nome e l'indirizzo dello stesso»

Art. 6.

Soppresso dalla legge di conversione

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4902

Testo del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994) ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 129 del 4 giugno 1994), **coordinato con la legge di conversione 27 luglio 1994, n. 473** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 4), **recante: «Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P.R 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Il comma 2 dell'art 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 dicembre 1993, n 503, 4 febbraio 1994, n. 90, e 31 marzo 1994, n 222» I DD LL. n. 503/1993, n. 90/1994 e n. 222/1994, di **contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali** (i relativi **comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella** *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1994, n. 80 del 7 aprile 1994 e n. 126 del 1° giugno 1994).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1994, si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Dichiarazione dei redditi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da *d)* a *n-bis)*, e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.»;

2) nel quarto comma, lettera *d*), le parole: «corrisposti da un unico sostituto di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «certificati dall'ultimo sostituto di imposta»; nella stessa lettera *d*), secondo periodo, le parole da· «destinazione dell'8 per mille» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti. «destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione». nello stesso quarto comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*e-bis*) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera *c*), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7-*bis*, con le modalità previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.»;

3) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.»,

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2 (*Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche*). — *1*. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.»;

c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni

1) il primo comma è abrogato;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente· «I contribuenti devono conservare, per la durata prevista dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti relativi alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere ed i dati identificativi del percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente. «Art. 4 (*Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche*). — *1*. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo

2. Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari »;

e) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni.

1) nel primo comma, i numeri 4) e 5) sono abrogati;

2) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Le certificazioni dei sostituti di imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-*bis*, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere conservati per la durata prevista dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonché di altra

documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.»;

f) all'articolo 6, secondo comma, le parole: «e terzo» sono soppresse;

g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, le parole: «pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti» sono sostituite dalle seguenti: «relativi agli emolumenti erogati nell'anno»;

2) il terzo comma è abrogato;

3) il settimo comma è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società a responsabilità limitata, comprese le società cooperative e le società di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti.»;

4) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per la durata prevista dall'articolo 43 e devono essere esibite o trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente.»;

h) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7-*bis* (*Certificazioni dei sostituti di imposta*). — *1.* I soggetti tenuti ad operare le ritenute a titolo di acconto devono rilasciare un certificato attestante l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, l'ammontare delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

2. Il certificato attestante la corresponsione di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve anche contenere l'indicazione della qualifica del percipiente e dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del medesimo, nonché delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro di cui è stato tenuto conto ai sensi dell'articolo 23, settimo comma. Il certificato relativo alle indennità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi deve contenere anche l'indicazione dei periodi di tempo presi a base per la commisurazione di esse e dell'aliquota applicata.

3. I certificati concernenti i redditi di cui al comma 2 e le pensioni erogate dallo Stato, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente pubblico devono essere redatti in conformità ad appositi modelli approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati.

4. La sottoscrizione dei certificati rilasciati può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica se la dichiarazione di cui all'articolo 7 e gli elenchi di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono trasmessi su supporto magnetico.

5. I certificati sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno i certificati sono consegnati entro sessanta giorni dalla data di cessazione.»;

i) all'articolo 8, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.»;

l) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «tra il 1° maggio e il 10 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno»;

2) nel quinto comma, le parole: «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio»;

m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.»;

2) i commi quinto e sesto sono abrogati;

n) all'articolo 23, il settimo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte, delle

ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di cui al comma 2 dell'articolo 7-*bis* che lo stesso dipendente può consegnare al nuovo datore di lavoro.»;

o) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Le comunicazioni devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*; la trasmissione può avvenire anche tramite supporto magnetico.»;

2) nel terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si applica la disposizione dell'articolo 23, settimo comma.»;

p) all'articolo 36-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute.»;

2) al secondo comma, le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono sostituite dalle seguenti:

«*b*) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera *c*) ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera *c*);

f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera *c*) ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge;

g) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni.»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi.»;

q) all'articolo 38, quarto comma, secondo periodo, le parole: «in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto».

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera *n*) è aggiunta la seguente: «*n-bis*) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c*), terzo e quarto periodo»;

b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «Per i redditi indicati alle lettere da *a*) a *f*) del comma 1 e per quelli indicati dalle lettere da *g*) a *n*)» sono sostituite dalle seguenti: «Per i redditi indicati alle lettere da *d*) a *f*) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da *g*) a *n-bis*)»; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i redditi indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.»;

c) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: «per i redditi indicati alla lettera *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere *b*) e *n-bis*)»; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera *n-bis*) del comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al

modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato.»;

b) all'articolo 30, primo comma, e all'articolo 33, primo comma, lettera *b*), le parole: «termine stabilito per la presentazione della dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «5 marzo di ciascun anno»;

c) all'articolo 34, terzo comma, le parole: «entro il 5 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione»;

d) all'articolo 48, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il contribuente può sanare, senza applicazione delle sanzioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a versare una soprattassa, proporzionale all'imposta relativa all'operazione omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale l'operazione doveva essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; e nella misura del 60 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. L'ammontare dei versamenti a titolo di soprattassa, eseguiti con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 ovvero in quello di cui all'articolo 39, secondo comma. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza; alla metà, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; ai due terzi, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione, nonché in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'articolo 52; nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma è esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.»;

e) all'articolo 60, terzo comma, le parole: «stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 marzo dell'anno solare».

3-bis. *È soppresso l'obbligo di presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99 di cui al decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1984, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 30 del 31 gennaio 1984. È altresì soppresso l'obbligo di inviare entro il 5 settembre all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99*-bis *di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 marzo 1984, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 75 del 15 marzo 1984.*

3-ter. *In applicazione delle disposizioni di cui al comma 3*-bis *del presente articolo, al decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 1, comma 1, la lettera* b) *è abrogata;*

b) *all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: «entro il 5 settembre e» sono soppresse.*

4. Nell'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole: «entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 5 marzo dell'anno solare».

5. Nella tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, alla nota 2 dell'articolo 88, come sostituito dall'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 marzo dell'anno solare per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta».

6. Per l'anno 1993, il termine di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, resta fissato al 15 dicembre 1993.

7. Il termine per la consegna agli interessati del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo agli emolumenti erogati nell'anno 1993 resta fissato al 20 aprile 1994, a condizione che entro il mese di febbraio dello stesso anno sia stata consegnata una comunicazione anticipata contenente gli elementi necessari per la compilazione dell'apposita dichiarazione prevista dall'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, redatta in conformità ad apposito modello approvato con il decreto indicato al comma 3 dell'articolo 7-*bis* del citato decreto n. 600 del 1973.

8. L'articolo 16, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, l'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e l'articolo 2, comma 1, della legge 28 luglio 1989, n. 267, di conversione del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, sono abrogati.

9. Le disposizioni del comma 1, lettera *a*), numero 2), primo periodo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 6 febbraio 1994. Le disposizioni del comma 1, lettera *g*), si applicano a partire dalle dichiarazioni presentate a decorrere dall'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 1, lettera *p*), si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate a partire dalla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 1, lettera *q*), si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le altre disposizioni contenute nel comma 1 entrano in vigore a partire dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 2, si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

9-bis. *I versamenti relativi alle imposte sui redditi per l'esercizio 1993, nonché quelli relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) e all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) delle persone fisiche e giuridiche residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 17 del 21 gennaio 1991, si considerano effettuati nei termini se i relativi importi sono corrisposti entro il 30 settembre 1994.*

9-ter. *Al secondo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata è priva di sottoscrizione» sono inserite le seguenti: «e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione».*

9-quater. *Al terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nullità può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente».*

Art. 2.

Oneri deducibili

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Art. 10 *(Oneri deducibili)*. — *1*. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la parte che eccede lire 500 mila. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

2. Le spese di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

3. Gli oneri di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.»;

b) all'articolo 21 il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2*. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *i*) e *l*) del comma 1 dell'articolo 10.»;

c) all'articolo 65, comma 2, lettera *a*), le parole: «nonché i contributi di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1985, n. 73» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera *g*) dell'articolo 10»; nello stesso comma dopo la lettera *c-bis*), sono aggiunte le seguenti lettere:

«*c-ter*) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.»;

d) all'articolo 65 il comma 3 è abrogato;

e) l'articolo 110 è sostituito dal seguente: «Art. 110 (*Oneri deducibili*). — *1*. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere *a*), *f*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 10. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.»;

f) all'articolo 113, comma 2, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere *a*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 10 e, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.»;

g) all'articolo 114, comma 1, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere *a*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 10 e l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.».

2. All'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1*. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformità delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, sono deducibili dal reddito complessivo. La deduzione spetta nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. Per ciascun periodo di imposta la deduzione non può essere superiore al reddito della unità immobiliare, nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, determinato senza tenere conto della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*), del predetto testo unico, né della maggiorazione prevista dall'articolo 38 dello stesso testo unico. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.»;

b) nel comma 3 le parole: «da cui si applica la riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «da cui si applica la deduzione».

3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra il reddito dei fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

4. L'articolo 30 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e l'articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono abrogati

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla predetta data e la deduzione ivi prevista è maggiorata del 6 per cento.

Art. 3.

Detrazioni d'imposta

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole: «le detrazioni previste negli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-*bis*»;

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4*. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a lire 5.100.000, al lordo degli oneri deducibili.»;

c) all'articolo 12 il comma 6 è abrogato;

d) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2*. Se il reddito di lavoro dipendente non supera 14.500.000 lire annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di lire 237.215. Tale ulteriore detrazione è ridotta nelle seguenti misure:

a) lire 200.725, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.500.000 ma non a lire 14.600.000;

b) lire 127.715, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.600.000 ma non a lire 14.700.000;

c) lire 45.590, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.700.000 ma non a lire 14.825.000.»;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'arti-

colo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a:

a) lire 189.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 7.600.000;

b) lire 150.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e superiore a lire 7.600.000 ma non a lire 7.700.000;

c) lire 72.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 7.700.000 ma non a lire 7.800.000.»;

4) il comma 5 è abrogato;

e) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: «Articolo 13-*bis* (*Detrazioni per oneri*). — *1*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;

c) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti nonché la parte che eccede lire 500 mila delle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera *b*). Tra i mezzi necessari per la locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti si comprendono le automobili di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattate ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotte in serie. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione di lire per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per assicurazioni sulla vita è ammessa a condizione che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'articolo 18 e l'imposta è determinata applicando una aliquota non superiore al 27 per cento; in tale caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito.

3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.»;

f) all'articolo 21 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le detrazioni di cui all'articolo 13-*bis* spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.»;

g) dopo l'articolo 110 è inserito il seguente: «Art. 110-*bis* (*Detrazioni d'imposta per oneri*). — 1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 27 per cento dell'onere rimborsato.»;

h) all'articolo 113 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*. Si applica la disposizione dell'articolo 110-*bis*, comma 1, ultimo periodo.»;

i) all'articolo 114, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 110-*bis*, comma 1, terzo periodo.».

2. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il sesto comma è sostituito dal seguente: «Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni di imposta previste nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'importo delle detrazioni, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, previste nell'articolo 13 del medesimo testo unico, alle condizioni stabilite nella lettera *a*) del secondo comma del presente articolo, sulla parte eccedente la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.».

3. Per i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente dedotti, fino al periodo d'imposta 1991, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dal comma 1, lettera *e*), del presente articolo, in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, continua ad applicarsi la disposizione di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera *m*), secondo periodo.

4. Gli oneri dedotti sino al 1991 ai sensi degli articoli 110, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettere *f*), *g*) ed *h*) del presente decreto, concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale è stato conseguito il rimborso.

5. I riferimenti a disposizioni dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardanti oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni dell'articolo 13-*bis* dello stesso testo unico.

6. Nell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) nel comma 4 il primo periodo è sostituito dal seguente: «La detrazione di cui all'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 48 del citato testo unico e le erogazioni ed i premi di assicurazione ivi indicati concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.».

7. Le disposizioni del comma 1, lettera *d*), numero 1), si applicano a decorrere dall'anno 1994; per i periodi di paga anteriori a quello in corso alla data del 6 febbraio 1994, la nuova misura della ulteriore detrazione è riconosciuta in sede di conguaglio di fine anno 1994 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Le altre disposizioni contenute nel comma 1 e quelle dei commi 2 e 6 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993, restano fermi, anche per l'anno 1994, i provvedimenti adottati sulla base degli importi indicati in tali disposizioni. La disposizione di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, lettera *e*), del presente articolo, si applica ai contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data la detrazione è commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore a 4 milioni di lire, elevato a 7 milioni di lire per i mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per i contratti di mutuo stipulati nel corso dell'anno 1993 il termine di sei mesi entro il quale l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale decorre dalla data dell'8 dicembre 1993.

Art. 3-*bis*.

Norma di coordinamento, ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale e degli assegni familiari, relativa ai limiti di reddito per il riconoscimento dei familiari previdenzialmente a carico.

1. *Le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, non si applicano per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari spettante per i familiari a carico ai sensi degli articoli 5 e 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nonché dell'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, né per l'esenzione dal contributo per il Servizio sanitario nazionale prevista per i familiari a carico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627. Ai fini del rispetto dei limiti di reddito o di proventi previsti per le predette finalità, si tiene conto esclusivamente del reddito complessivo lordo di ciascun familiare come definito ai fini delle imposte sui redditi.*

Art. 4.

Redditi dei fabbricati

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 2, il secondo periodo è soppresso;

2) nel comma 3, il secondo periodo è soppresso.

b) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata.»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «*3-bis*. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila.»;

c) all'articolo 34, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «*4-bis*. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.»;

d) l'articolo 38 è sostituito dal seguente: «Art. 38 (*Unità immobiliari non locate*). — *1*. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.»;

e) all'articolo 129, il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2* In deroga all'articolo 34, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.».

2. La disposizione di cui all'articolo 34, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, lettera *c*), del presente articolo, si intende nel senso che devono essere comprovate da idonea documentazione soltanto le spese di cui si chiede la deduzione in aggiunta alla riduzione forfetaria del 10 per cento. Le spese documentate non dedotte ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati del periodo di imposta precedente a quello in corso alla data dell'8 dicembre 1993 per il quale il termine di presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente a tale data, possono essere dedotte dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, del periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, il comma 4-*ter* dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

Art. 5.

Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, secondo periodo, le parole da: «destinazione dell'8 per mille» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.»;

b) il comma 17 è sostituito dal seguente: «*17*. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi di cui ai commi 10 e 21 e delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, emergono violazioni commesse dal sostituto di imposta, si applicano le sanzioni previste dallo stesso decreto n. 600 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni dei commi da 10 a 16, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al sostituto di imposta la pena pecuniaria prevista dall'articolo 53 del citato decreto n. 600 del 1973.»;

c) il comma 23 è sostituito dal seguente: «*23*. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, emergono violazioni commesse dal centro di assistenza, si applicano agli stessi le sanzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 21, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al lavoratore dipendente o pensionato la pena pecuniaria prevista dall'articolo 53 del citato decreto n. 600 del 1973. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo le parole: «15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione si riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce» e, nel terzo periodo, le parole: «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio»;

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «entro il mese di febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di marzo»;

c) all'articolo 2, comma 4, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi;

d) all'articolo 2, comma 7, le parole: «ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,»;

e) all'articolo 3, comma 3, le parole: «Entro il mese di aprile, il sostituto consegna al dichiarante copia, in duplice esemplare,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 maggio il sostituto consegna al dichiarante copia»;

f) all'articolo 3, comma 5, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «L'imposta, che dal prospetto di cui al comma 4 risulta a debito, compresa la prima rata di acconto, è trattenuta sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno ed aggiunta alle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. L'importo dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, compresa la relativa prima rata di acconto, va trattenuto dalla retribuzione corrisposta nello stesso mese di giugno e versato con le modalità per lo stesso previste. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di giugno, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto nei confronti di tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno.»;

g) all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono abrogati;

h) all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente: «*8*. Se nell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'importo risultante a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua è trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio il sostituto d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui al comma 4. In tal caso si applica, nei riguardi del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, che è versata nei termini e con le modalità previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse dell'1 per cento »;

i) all'articolo 3, il comma 9 è sostituito dal seguente: «*9*. L'importo della seconda rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Si applica l'interesse dell'1 per cento, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce.»;

j) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «nei termini e con le modalità previste nell'articolo 3, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «nel mese di giugno e con le modalità previste per i versamenti delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e per i versamenti dei relativi acconti»;

k) all'articolo 14, comma 1, le parole: «15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione stessa si riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce»;

l) all'articolo 14, i commi 2 e 3 sono abrogati;

m) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4*. I soggetti di cui all'articolo 7, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando, al centro di assistenza dagli stessi prescelto, una apposita dichiarazione, nonché la busta contenente la scheda di cui all'articolo 2, comma 7, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, sempreché sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovrà provvedere alle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 16, comma 2.»;

n) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente: «*5*. L'apposita dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere anche i dati identificativi del sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di cui all'articolo 16. Nel caso di contribuenti che, all'atto della presentazione della dichiarazione hanno in corso più rapporti di lavoro dipendente e di pensione, le operazioni di cui all'articolo 16 sono effettuate dal sostituto che eroga la retribuzione o la pensione di importo più elevato.»;

o) all'articolo 15, comma 2, primo periodo, le parole: «che ha erogato la retribuzione o pensione di riferimento di cui» sono sostituite dalla seguente: «indicato» e, nel secondo periodo, le parole: «31 marzo» e: «30 aprile» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «5 maggio» e: «15 maggio»;

p) all'articolo 15, comma 3, le parole: «Entro il mese di aprile, il centro di assistenza consegna al dichiarante copia in duplice esemplare» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 maggio il centro di assistenza consegna al dichiarante copia»;

q) all'articolo 15, comma 5, le parole: «20 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di luglio»;

r) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, le parole: «commi da 1 a 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 5 e 6»;

s) all'articolo 16, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I sostituti d'imposta aggiungono o detraggono a carico delle ritenute d'acconto le imposte riferite a ciascun dipendente, sulla base di quanto comunicato dal centro di assistenza e secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 3, commi 5 e 8. I centri di assistenza comunicano, entro il 31 maggio agli enti che erogano pensioni ed entro il 15 giugno agli altri sostituti di imposta, gli ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente comunicati entro il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 15. In tal caso si applica, nei riguardi del lavoratore dipendente o del pensionato, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute, che è trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse di cui al comma 8 dell'articolo 3. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.»;

t) all'articolo 16, comma 3, la parola: «giugno» è sostituita dalla seguente: «luglio»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 5.»;

u) all'articolo 17 i commi 1 e 2 sono abrogati.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato l'esercizio della potestà regolamentare del Governo per modificare ulteriormente, a scopi di semplificazione, quanto stabilito nel comma 2, nonché per emanare ulteriori norme di attuazione dell'articolo 78, commi da 1 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

4. I compensi di cui all'articolo 78, comma 16, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993.

Art. 6.

Disposizioni concernenti la riscossione

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera *c)*;»;

b) dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente articolo: «Art. 92-*bis* *(Mancata o irregolare documentazione probatoria)*. — *1*. È soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.»

2. All'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 20 è sostituito dal seguente: «*20* I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati entro il 31 maggio.».

3. Le soprattasse previste nell'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte e delle altre somme nonché dei relativi acconti, dovuti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono fissate nella misura dello 0,50 per cento se il versamento è eseguito oltre il 31 maggio ed entro il 20 giugno successivo, a condizione che siano versate unitamente alle somme cui afferiscono. La disposizione del secondo comma del predetto articolo 92 si applica nel caso in cui il versamento sia eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno. Non è dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9 dello stesso decreto n. 602 del 1973.

4. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, resta fissato al 31 gennaio 1994, senza applicazione di interessi.

5. Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale sugli immobili da versare è non superiore a lire 4 mila; se l'importo è superiore a lire 4 mila, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta. Non si fa luogo alla iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva se l'importo complessivo da iscrivere, computando anche le sanzioni ed interessi, non supera lire 4 mila.

5-bis. *Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'ICIAP e fissato al 20 luglio. Per la dichiarazione ICIAP del 1994 non sono applicabili le sanzioni relative alle eventuali discrasie fra il reddito indicato sulla modulistica ICIAP e sulla dichiarazione dei redditi, qualora la quota ICIAP versata sia corretta.*

6. Le disposizioni del comma 1, lettera *b)*, si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate dalla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3 si applicano ai versamenti che devono essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Per la riscossione delle entrate erariali, con ruoli resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1993, gli interessi sono applicati nella misura del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale; resta ferma la misura degli interessi prevista per il ritardato pagamento dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo.

8. Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

9. Nell'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.».

Art. 7.

Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi in materia di redditi diversi, di dividendi distribuiti da società non residenti e di Ilor.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 84, comma 2, secondo periodo, le parole: «ridotto del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 15 per cento»;

b) nell'articolo 85, comma 1, le parole: «ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 25 per cento»;

c) nell'articolo 96-*bis*, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito di imposta di cui all'articolo 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1.»; nello stesso comma 4, quarto periodo, le parole: «Il rimborso si considera relativo» sono sostituite dalle seguenti: «L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa»;

d) nell'articolo 115, comma 2, lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 87, per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14, e alle lettere *c)* e *d)* dello stesso articolo;».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4903

Testo del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994 ed avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1994), **coordinato con la legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 5), **recante: «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n. 389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, e 31 marzo 1994, n. 216».

I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 1° dicembre 1993, n. 24 del 31 gennaio 1994, n. 76 del 1° aprile 1994 e n. 126 del 1° giugno 1994).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1994 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Modalità delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici

1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni e ai conferimenti delle stesse società partecipate, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni inclusa la concessione di indennità e manleva secondo la prassi dei mercati.

2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; può inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta della modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.

3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le società controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le società per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto può altresì prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonché le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della società e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della società su due quotidiani a diffusione nazionale.

4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi può riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione.

5. Il *Ministro del tesoro*, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro partecipazioni*, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di conferimento, *possono affidare*, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti *iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge* incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle società di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le modalità di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti.

6. Gli enti pubblici individuano criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni da essi detenute in conformità con le norme vigenti in materia di dismissioni di partecipazioni dello Stato. Gli atti che dispongono tali criteri e procedure devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla adozione al Ministero del bilancio e della programmazione economica. *I proventi delle dismissioni delle partecipazioni degli enti pubblici in società per azioni sono destinati, in via prioritaria, alla riduzione dell'indebitamento finanziario degli enti stessi.*

7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure *di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti* conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonché per l'utilizzo dei relativi proventi, *che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti.*

7-bis. *Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.*

7-ter. *Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dai seguenti: «Ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento*

delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alla direttive è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa, decorso tale termine la conformità si intende accertata».

Art. 1-*bis*.

Regolazione delle tariffe e controllo della qualità dei servizi

1. *Le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di cui all'articolo 2 sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico.*

Art. 2.

Poteri speciali

1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da esercitare d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *tenuto conto degli obiettivi nazionali di politica economica e industriale:*

a) gradimento da rilasciarsi espressamente all'assunzione, *da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3,* di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-*bis* del codice civile;

b) gradimento da rilasciarsi espressamente, quale condizione di validità, alla conclusione di patti o accordi di cui *all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera* b), *del presente decreto,* nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. *Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale.* Ai fini del rilascio del gradimento la Consob informa il Ministro del tesoro dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base *al citato articolo 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992.* Il potere di gradimento deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla Consob. In caso di rifiuto di gradimento o di inutile decorso del termine, gli accordi sono *inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili;*

c) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo;

d) nomina di almeno un amministratore o di un numero di amministratori non superiore ad un quarto dei membri del consiglio e di un sindaco.

1-bis. *Il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali è individuato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera *c),* spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

3. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società controllate, direttamente o indirettamente da enti pubblici, anche territoriali ed economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri servizi pubblici e individuate con provvedimento dell'ente pubblico partecipante al quale verranno riservati altresì i poteri previsti al comma 1.*

Art. 3.

Altre clausole statutarie

1. Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2, nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le società di cui all'articolo 2, al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate; il limite riguarda altresì i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, società fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento *di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera* b), *del presente decreto, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate.*

2. Il superamento del limite di cui al comma 1 comporta il divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, per le partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.

3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di una offerta pubblica *effettuata a norma della legge 18 febbraio 1992, n. 149, e successive modificazioni, che dia luogo all'acquisto della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.*

Art. 4.

Voto di lista

1. Le società di cui *all'articolo 3* nei cui statuti sia previsto un limite di possesso azionario introducono negli statuti apposita clausola, immodificabile sintanto che permanga la previsione del limite stesso, per l'elezione degli amministratori mediante voto di lista. *A tal fine l'assemblea dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste potranno essere presentate dagli amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'1 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza; alle liste di minoranza dovrà essere riservato complessivamente almeno un quinto degli amministratori non nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera* d), *con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche all'elezione del collegio sindacale, di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza.*

Art. 5.

Disposizioni relative alle assemblee di società

1. Le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 sono adottate con delibera dell'assemblea straordinaria assunta, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie, con le maggioranze previste dagli articoli 2368, 2369, 2369-*bis* del codice civile.

2. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

3. *Nelle società di cui all'articolo 1 e nelle società le cui azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nel cui statuto sia introdotto un limite massimo al possesso azionario, l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale in tutte le ipotesi previste dall'articolo 2369-*bis *del codice civile.*

4. Per le assemblee di cui al presente articolo, i termini per le comunicazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa di cui all'articolo 4, primo comma, n. 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono ridotti a dieci giorni.

5. Con regolamento adottato di intesa dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono disciplinate, *ferme restando le condizioni stabilite nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4,* le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di cui al presente decreto.

Art. 6.

Modificazioni al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216

1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma la Consob può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per consentire l'esatta e completa informazione del pubblico.»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«La Consob vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del presente articolo.».

2. Dopo l'articolo 18-*sexies* è aggiunto il seguente:

«Art. 18-*septies*. — Prima della pubblicazione del prospetto informativo è consentita la diffusione di notizie, lo svolgimento di indagini di mercato, la raccolta di intenzioni di acquisto o di vendita relative ad operazioni di sollecitazione del pubblico solo previa autorizzazione della Consob, da concedersi volta per volta secondo i criteri generali da essa predeterminati. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da due milioni a quaranta milioni di lire.».

Art. 7.

Modificazioni alla legge 18 febbraio 1992, n. 149

1. Alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* I prezzi dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento non sono modificabili nel corso dell'offerta.»;

b) all'articolo 10 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato, deve essere comunicato, a pena di *inefficacia*, alla Consob, entro cinque giorni dalla data di stipulazione, e reso pubblico, per estratto, mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici. La Consob, con regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, indica le modalità ed i contenuti dell'annuncio.»;

c) all'articolo 27 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Prima della pubblicazione dell'offerta la divulgazione di notizie relative all'offerta è consentita nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Consob.».

Art. 8.

Disposizioni in tema di offerta pubblica di acquisto

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, e ferme restando le ulteriori ipotesi di offerta pubblica obbligatoria di acquisto di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, l'apporto, entro due anni dal collocamento per offerta pubblica di vendita, ad un patto di sindacato di voto o di consultazione in qualsiasi forma concluso, desumibile anche dal comportamento concertato, di azioni di società, di cui al presente decreto, acquistate dai partecipanti, contestualmente o *non contestualmente*, a far tempo dalla comunicazione ufficiale del soggetto proprietario della dismissione con procedura di offerta pubblica di vendita, determina l'obbligo di procedere ad offerta pubblica di acquisto, allorché i quantitativi apportati consentano di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero di esercitare una influenza dominante nella medesima assemblea.

2. Al fine di determinare la ricorrenza dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui al comma 1, si tiene conto di tutte le azioni apportate al patto, comunque acquistate. L'offerta pubblica di acquisto ha per oggetto un quantitativo di azioni pari a quelle acquistate contestualmente o *non contestualmente* ed apportate al patto.

3. L'offerta pubblica di acquisto, di cui al presente articolo, deve avvenire al prezzo stabilito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa che terrà conto, in particolare, della media ponderata dei prezzi degli acquisti delle azioni apportate al patto, effettuati contestualmente o *non contestualmente*, e della media dei cinque maggiori prezzi rilevati in borsa dopo il collocamento mediante l'offerta pubblica di vendita. L'obbligo di offerta pubblica di acquisto grava solidalmente su tutti i partecipanti al patto.

4. La Consob, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce termini e modalità di esecuzione dell'offerta pubblica di acquisto, alla quale comunque si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del capo II della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

Art. 9.

Pagamento rateale

1. Per l'alienazione delle partecipazioni azionarie delle società di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto possono essere previste forme di pagamento rateale del corrispettivo non superiori a tre anni.

2. Le azioni alienate mediante pagamento rateale possono essere rappresentate da appositi certificati. Dette azioni rimangono depositate presso banche od altri intermediari ammessi al subdeposito dei titoli presso la Monte Titoli S.p.a. ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 19 giugno 1986, n. 289, e del relativo regolamento di attuazione adottato con delibera della Consob 18 febbraio 1987, n. 2723, e successive modificazioni, a garanzia del puntuale pagamento di tutte le rate del corrispettivo dovuto all'alienante.

3. Il trasferimento dei certificati di cui al comma 2 comporta il trasferimento della proprietà delle azioni alienate mediante pagamento rateale e dell'intero rapporto contrattuale esistente tra l'alienante ed il primo acquirente.

4. Agli acquirenti delle azioni alienate mediante pagamento rateale spettano tutti i diritti relativi alle azioni.

5. Con propria deliberazione, la Consob emana le disposizioni relative alla quotazione di borsa dei certificati di cui al comma 2.

6. Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, decorso un mese dalla diffida pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, il trasferimento dei certificati all'alienante, cui restano acquisite le rate pagate. In tal caso non si applica la disposizione di cui all'articolo 1526, secondo comma, del codice civile.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 10.

Operazioni societarie

1. Alle operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione di società e gruppi di società di cui all'articolo 1 e loro controllate, funzionali alle cessioni previste dal presente decreto, si applicano, ferme restando le competenze previste dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, le disposizioni che seguono:

a) la costituzione di società per azioni può avvenire anche per atto unilaterale, nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2475 del codice civile, da parte di una società posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato, con conferimento di danaro, di crediti, di beni in natura anche a valore di libro; il conferimento a valore di libro può avvenire altresì in sede di aumento di capitale da parte ed in favore di una società posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato; quando il conferimento è effettuato a valore di libro, la relazione di cui all'articolo 2343 del codice civile deve limitarsi a verificare che la somma dei valori di libro dei beni conferiti corrisponda al valore del capitale o dell'aumento di capitale, nonché dell'eventuale sovrapprezzo, della società conferitaria; in tali casi i compensi professionali per la relazione giurata non possono eccedere il 10% della tariffa;

b) nei casi di cui alla lettera *a)* possono essere costituite con un unico atto una società per azioni controllante e una o più società per azioni controllate; in tal caso le aziende o rami di azienda appartenenti a società partecipanti all'operazione sono conferiti direttamente alle società controllate e le azioni sono attribuite alla controllante;

c) nel caso in cui siano previste più operazioni tra loro collegate che richiedano nomine di esperti ai sensi degli articoli 2343, 2440, 2498, secondo comma, 2501-*quinquies* e 2504-*novies* del codice civile, il presidente del tribunale nomina un unico esperto o un unico collegio di esperti. Quando concorrano diverse competenze territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale *del luogo in cui ha sede la principale borsa nazionale per volumi scambiati.* Si applica la legge 8 luglio 1980, n. 319, ed i relativi decreti di determinazione dei compensi. Le tariffe ivi indicate sono ridotte del 50 per cento;

d) il termine di cui all'articolo 2503, comma primo, del codice civile per le fusioni e le scissioni è ridotto ad un mese;

e) alle scissioni di società interamente possedute dallo Stato, sia direttamente sia per il tramite di altre società interamente possedute dallo Stato, non si applica la disposizione di cui all'articolo 2504-*decies*, secondo comma, del codice civile; lo Stato è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.

Art. 11.

Trasferimento dei contratti

1. In caso di conferimenti anche parziali di azienda ovvero di fusioni o di scissioni, già effettuati o da effettuare, concernenti società partecipate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, non opera relativamente al trasferimento dei contratti per effetto dei conferimenti, delle fusioni o delle scissioni, la nullità conseguente all'applicazione dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, purché non sussista nei confronti dell'impresa cessionaria o di quelle risultanti dalla fusione o dalla scissione alcuno dei divieti previsti all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 12.

Competenze della Direzione generale del tesoro

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni del Ministero del tesoro di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché alle disposizioni del

presente decreto, le competenze della Direzione generale del tesoro di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378, sono integrate secondo le disposizioni di cui al comma 2.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: «*e-bis)* gestione finanziaria dei titoli azionari di proprietà del Tesoro dello Stato; rappresentanza dell'azionista nell'assemblea societaria; attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato.».

3. Per le esigenze di cui al comma 1 la Direzione generale del tesoro è autorizzata a coprire quindici posti di funzionario della ottava qualifica funzionale e cinque posti di dirigente, in corrispondenza di un pari numero di vacanze risultanti nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo la stessa Direzione generale potrà immettere in organico personale di altre amministrazioni pubbliche purché in possesso dei requisiti richiesti. Qualora non sia possibile reperire in tutto o in parte personale idoneo anche nell'ambito delle procedure di mobilità previste dalle norme vigenti, la Direzione generale del tesoro, trascorsi almeno tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata ad effettuare propri concorsi pubblici per titoli ed esami.

4. Nel periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quanto previsto al comma 3, la Direzione generale del tesoro è autorizzata a indire propri concorsi pubblici per titoli ed esami per ricoprire un terzo dei posti dell'Amministrazione centrale del tesoro che, ai sensi delle norme vigenti e nei limiti in esse previsti, siano messi a concorso.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1 miliardo annuo a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. *Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente decreto al netto degli oneri inerenti alle medesime.*

2. *Al capitolo dello stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 432 del 1993 affluiscono, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro a far data dal 31 maggio 1994, i proventi delle operazioni al netto degli oneri relativi alle operazioni di collocamento, ivi comprese quelle strumentali e complementari.*

3. *Ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono iscritte le quote dei proventi di cui al comma 2 destinate alla copertura degli ulteriori oneri relativi alle operazioni previste dal presente decreto.*

4. *Agli oneri relativi alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 1 fanno carico alla società conferitaria.*

5. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

6. *Il Ministro del tesoro trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre precedente, nella quale sono espressamente indicati per ogni singola cessione:*

a) *i proventi lordi;*

b) *le forme e le modalità ammesse per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione;*

c) *i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto;*

d) *le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione.*

Art. 14.

Anticipazioni per alienazioni di beni patrimoniali

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4 qualora ne sia fatta richiesta dal Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro, all'atto del conferimento di ciascun incarico, provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato. I predetti soggetti affidatari possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. Continuano, comunque, ad applicarsi le disposizioni relative alle competenze consultive del Consiglio di Stato, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, commi 1, 2 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

Art. 15.

Indennità da corrispondere ai membri del comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni.

1. Ai componenti del comitato di consulenza globale e di garanzia istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1993, che non siano impiegati civili dello Stato, è corrisposta, con decorrenza dalla data di rispettiva nomina e fino ad esaurimento dell'incarico, una indennità annuale, comprensiva del rimborso delle spese sostenute, nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro del tesoro.

Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 4460 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4944

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 luglio 1994, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Legge per il recupero e la riqualificazione urbanistica degli insediamenti abusivi». I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'Unione cittadini democratici, via Michele Rosi n. 161 - 00050 Aranova (Fiumicino) - tel. 6675131/6674253/52358023.

94A4969

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati.

1) Area del comune di Napoli — Imprese impegnate nella realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione ed infrastrutturali finanziate ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/91. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1991 al 10 ottobre 1991.

comitato tecnico del 14 giugno 1994,
periodo dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992.

2) Area del comune di Napoli — Imprese impegnate nella realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione ed infrastrutturali finanziate ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/91. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1991 al 10 ottobre 1991:

comitato tecnico del 14 giugno 1994;
periodo dall'11 febbraio 1992 al 10 agosto 1992.

3) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione ed infrastrutturali finanziate ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/91. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1991 al 10 ottobre 1991:

comitato tecnico del 14 giugno 1994,
periodo dall'11 agosto 1992 al 10 febbraio 1993.

4) Area del comune di Napoli — Imprese impegnate nella realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione ed infrastrutturali finanziate ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/91. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1991 al 10 ottobre 1991.

comitato tecnico del 14 giugno 1994,
periodo dall'11 febbraio 1993 al 10 agosto 1993.

5) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione ed infrastrutturali finanziate ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/91. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1991 al 10 ottobre 1991:

comitato tecnico del 14 giugno 1994;
periodo dall'11 agosto 1993 al 10 novembre 1993.

94A4915

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 luglio 1994

Dollaro USA	1594,69
ECU	1913,15
Marco tedesco	1000,12
Franco francese	292,98
Lira sterlina	2435,89
Fiorino olandese	891,44
Franco belga	48,604
Peseta spagnola	12,165
Corona danese	254,70
Lira irlandese	2401,92
Dracma greca	6,621
Escudo portoghese	9,848
Dollaro canadese	1153,07
Yen giapponese	15,863
Franco svizzero	1179,94
Scellino austriaco	142,14
Corona norvegese	229,52
Corona svedese	204,64
Marco finlandese	303,87
Dollaro australiano	1177,36

94A4479

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 1994, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1993, agli effetti predetti, risulta pari a più 273,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1994, agli effetti predetti, risulta pari a più 287,4.

(2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1994 rispetto a giugno 1993 risulta pari a più 3,7 (trevirgolasette).

(3) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1994 rispetto a giugno 1992 risulta pari a più 8,1 (ottovirgolauno).

94A4978

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1933, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Venezia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

fondamenti di analisi di sistemi ecologici.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4922

ISTITUTO UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO «SUOR ORSOLA BENINCASA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1933, n. 537, si comunica che presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina «lingua e letteratura italiana», da coprire mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande al direttore dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4923

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1994 recante: «Approvazione dei progetti a carattere nazionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nell'allegato riportato a pag. 6, sotto la voce: «CONCESSIONARIO», dove è scritto: «Consorzio *Tirrena*», si legga: «Consorzio *Tirrenia*»

94A4924

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1994 recante: «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Liguria». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 1994)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nell'allegato riportato a pag. 20, sotto la voce «PROGETTO», dove è scritto: «Ammod. albergo *Splendido*», si legga: «Ammod. albergo *Splendiso*»

94A4925

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1994 recante: «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sicilia». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nell'allegato riportato a pag. 34, sotto la voce: «CONCESSIONARIO», dove è scritto: «*T.AS.* S.r.l.», si legga: «*T.A.S.* S.r.l.».

94A4926

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1994 recante: «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Toscana». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nell'allegato riportato a pag. 36, sotto la voce: «CONCESSIONARIO», dove è scritto: «*Zi* Teresa S.a s.», si legga: «*Zi'* Teresa S.a.s.».

94A4927

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
L'BPERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BUI GARELLI
Corso S Cabassi 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA 'AR' di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBREPIA DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VEPRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Montenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 7 0 9 4 *

L. 1.300